SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 222

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 22 settembre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 223/L

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Striano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati eletti il consiglio comunale di Striano (Napoli) ed il sindaco, nella persona del sig. Biagio Pellegrino;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera n. 32 del 26 luglio 2008, da nove consiglieri su sedici assegnati al comune di Striano;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Striano (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gerlando Iorio è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 settembre 2008

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Striano (Napoli) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Biagio Pellegrino.

Successivamente, in data 27 giugno 2008, nove consiglieri su sedici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con delibera n. 32 del 26 luglio 2008 da nove componenti.

Verificatasi l'ipotesi prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 141 del suddetto decreto legislativo, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 649/Area II/EE.LL. del 1° agosto adottato a norma del citato art. 141, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica del sindaco e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Striano (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Gerlando Iorio.

Roma, 28 agosto 2008

Il Ministro dell'interno: MARONI

08A06759

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 2008.

Indizione dei *referendum* per il distacco del comune di Meduna di Livenza dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché per il distacco del comune di Leonessa dalla regione Lazio e la sua aggregazione alla regione Umbria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 132, secondo comma, e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni;

Viste le due ordinanze dell'Ufficio centrale per il *referendum* costituito presso la Corte di cassazione, emesse il 20 giugno 2008 e comunicate in pari data, con le quali sono state dichiarate legittime le due richieste di *referendum*, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione - come sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - e dell'art. 42 della legge 25 maggio 1970, n. 352, formulate con deliberazioni dei consigli comunali di Meduna di Livenza e di Leonessa, rispettivamente, per il distacco del comune di Meduna di Livenza, attualmente in provincia di Treviso, dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e per il distacco del comune di Leonessa, attualmente in provincia di Rieti, dalla regione Lazio e la sua aggregazione alla regione Umbria;

Vista altresì la sentenza della Corte costituzionale n. 334 del 28 ottobre - 10 novembre 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 settembre 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

Sono indetti, nei territori dei comuni di Meduna di Livenza e di Leonessa, due *referendum* popolari, rispettivamente, per il distacco del comune di Meduna di Livenza dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e per il distacco del comune di Leonessa dalla regione Lazio e la sua aggregazione alla regione Umbria.

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 30 novembre 2008, con prosecuzione delle operazioni di votazione lunedì 1° dicembre 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 settembre 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

08A06724

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 5 settembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Viale Sandro, di titolo professionale estero, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto il decreto 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionale;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato così come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio dI talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Viale Sandro, nato a Caracas il 14 aprile 1957, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «ingeniero», di cui è in possesso, conseguito in Venezuela, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «ingeniero electricista» conseguito presso l'«Universidad Simon Bolivar», in data 28 luglio 1978 e del titolo di «Magister en Administracion de Impresas», conseguito presso l'«Universidad Catolica Andres Bello» in data 26 febbraio 1987;

Preso atto che l'istante è iscritto presso il «Colegio de Ingenieros de Venezuela» dal 1° agosto 1978, n. 21.801;

Vista la documentazione relativa ad esperienza professionale;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 giugno 2006;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza sopra citata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui è in possesso l'istante, per l'iscrizione nella sez. A settore industriale, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative consistente in un tirocinio di adattamento della durata di sei mesi su costruzioni di macchine;

Visto l'art. 16, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Viale Sandro, nato a Caracas il 14 aprile 1957, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale

di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale consistente in un tirocinio di adattamento della durata di sei mesi su costruzioni di macchine.

Roma, 5 settembre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO A

a) Tirocinio di adattamento: è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

08A06742

DECRETO 5 settembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Funk Henner Andreas, di titolo professionale estero, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Funk Henner Andreas, nato a Esslingen (Germania) il 5 ottobre 1964, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo tedesco di «Ingenieur Elektrotechnik» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;

Considerato che l'istante ha conseguito il «Diplom-Ingenieur (Dipl. Ing) in Elektrotechnik», presso la «Universitat Stuttgart» in data 1° luglio 1991;

Considerato che l'istante ha presentato domanda di riesame in data 29 aprile 2008 per la riduzione delle prove attitudinali precedentemente accordate;

Visto il conforme parere della Conferenza dei servizi del 23 maggio 2008;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella Conferenza sopra citata;

Preso atto che la documentazione presentata a sostegno della richiesta di riesame è idonea per ottenere una riduzione delle prove accoglie la domanda di riesame e le prove da sostenere consistono in un esame scritto e orale sulle materie: 1) energetica e macchine a fluido; 2) tecnologia meccanica e solo orale; 3) deontologia e ordinamento professionale oppure a scelta del candidato in un tirocinio di 18 (diciotto) mesi;

Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007 di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Funk Henner Andreas, nato a Esslingen (Germania) il 5 ottobre 1964, cittadino tedesco, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A, settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale (scritta e orale) su: 1) energetica e macchine a fluido; 2) tecnologia meccanica; 3) (solo orale) deontologla e ordinamento professionale oppure al compimento di un tirocinio pratico, per un periodo di diciotto mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 5 settembre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.

b) L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'Albo degli ingegneri - sez A - settore industriale.

a) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

08A06743

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 giugno 2008.

Assegnazione dell'annualità 2008 dei piani di sviluppo rurale, nell'ambito della programmazione 2007-2013, di cui al regolamento CE n. 1698/2005, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183. (Decreto n. 29/2008).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA (I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato I.G.R.U.E.;

Visto il regolamento CE del Consiglio dell'Unione europea n. 1698 del 20 settembre 2005 concernente il sostegno allo Sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che stabilisce gli obiettivi da conseguire per gli anni dal 2007 al 2013, e successive modificazioni;

Visto il regolamento CE della Commissione europea n. 1320/2006 e successive modificazioni, recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal predetto regolamento CE n. 1698/2005;

Visto il regolamento CE della Commissione europea n. 1974/2006, recante disposizioni di applicazione del suddetto regolamento CE n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento CE del Consiglio dell'Unione europea n. 1290 del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune, e successive modificazioni;

Visti i regolamenti CE della Commissione europea n. 883/2006 e n. 885/2006 recanti modalità di applicazione del predetto regolamento CE n. 1290/2005;

Vista la decisione della Commissione C(2006) 4024 del 12 settembre 2006 - da ultimo modificata con Decisione della Commissione C(2007) 2274 del 1º giugno 2007 - che fissa la ripartizione annuale per Stato membro dell'importo del sostegno comunitario destinato allo sviluppo rurale per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 e che assegna all'Italia un totale di 8.292.009.883 euro;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 37, concernente la ripartizione delle risorse messe a disposizione dal FEASR, per l'attuazione dei piani di sviluppo rurale di cui al regolamento CE n. 1698/2005 e la definizione del riparto del cofinanziamento pubblico nazionale di detti interventi da porre a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 e delle regioni, per il periodo di programmazione 2007/2013;

Vista l'intesa sancita in Conferenza Stato-regioni del 31 ottobre 2006;

Considerato che nella riunione della Conferenza Stato-regioni del 31 ottobre 2006 è stato raggiunto un accordo unanime sul Piano strategico nazionale, sulla proposta di riparto delle risorse messe a disposizione dal FEASR tra le regioni e province autonome e sui criteri di cofinanziamento statale e regionale;

Visto inoltre, il titolo I del citato regolamento CE n. 1698/2005, che suddivide gli obiettivi fissati a livello comunitario in tre «Assi» riguardanti rispettivamente: il «Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale», il «Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale», la «Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale», i quali interagiscono con un IV Asse orizzontale metodologico (Metodo Leader);

Vista la nota n. 2265 del 10 aprile 2008 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a fronte di risorse comunitarie per l'anno 2008 per complessivi 1.135.428.298,00 euro, chiede l'assegnazione della corrispondente quota statale di 944.784.123,08 euro, comprensiva del finanziamento del programma della rete rurale nazionale, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987;

Considerato che, in conformità dell'art. 2 della citata delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 37, è previsto che il cofinanziamento pubblico nazionale occorrente per l'attuazione dei predetti PSR, per le misure contenute negli Assi 1 e 3 ed alle azioni di assistenza tecnica, per il 70% fa carico alle disponibilità recate dal Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 e per il 30% alle disponibilità delle regioni e province autonome, e per le misure contenute nell'Asse 2 e per quelle previste nel programma della Rete rurale nazionale il 100% fa carico al predetto Fondo di rotazione, mentre l'Asse 4 è cofinanziato in base all'utilizzo del Metodo Leader per l'attuazione degli altri assi, ne consegue, per l'annualità 2008, un onere a carico delle medesime regioni e province autonome di 204.008.289,42 euro;

Viste le decisioni di approvazione dei piani di sviluppo rurale FEASR per il periodo di programmazione 2007/2013, di cui all'allegata tabella *A*;

Considerato che, relativamente alla quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987, si è già provveduto al finanziamento dell'acconto del 7 per cento, pari ad euro 483.161.583,20, nonché all'assegnazione dell'annualità 2007;

Considerato che con proprio decreto n. 25/2007 del 9 novembre 2007 è stata assegnata l'annualità 2007, complessivamente pari ad euro 960.207.099,54, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, mentre l'importo da assegnare è pari a euro 950.370.884,79, è necessario diminuire la quota statale nella misura di 9.836.214,75 euro, così come specificato nell'allegata tabella *A*;

Considerata la necessità di ricorrere, per la differenza tra il predetto fabbisogno statale di 944.784.123,08 euro, relativo all'annualità 2008 per l'attuazione delle misure incluse nei Piani di sviluppo rurale, e la suddetta quota statale di 9.836.214,75 euro, alle disponibilità del Fondo di rotazione, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Considerato che la quota di risorse di competenza del Fondo di rotazione viene messa a disposizione degli organismi pagatori riconosciuti, previa indicazione dell'AGEA Coordinamento, sulla base delle procedure di cui agli articoli da 25 a 28 del regolamento (CE) 1290/2005 ed al decreto 2 aprile 2007 del Ministero dell'economia e delle finanze;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 27 giugno 2008 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Per l'attuazione delle misure ricomprese nei Piani di sviluppo rurale e nel programma della rete rurale nazionale è assegnato un cofinanziamento statale per l'annualità 2008, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, per un importo complessivo di 934.947.908,33 euro, al netto del recupero delle suddette quote di 9.836.214,75 euro, così come specificato nell'allegata tabella *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il cofinanziamento a carico delle regioni e province autonome per l'attuazione dei Piani di sviluppo rurale, richiamati in premessa, ammonta, per l'anno 2008, a 204.008.289,42 euro.

3. La quota complessiva di 934.947.908,33 euro, a carico del Fondo di rotazione, indicata al punto 1, viene trasferita agli Organismi pagatori riconosciuti previa indicazione dell'AGEA Coordinamento.

4. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate dalla Commissione europea, in sede di liquidazione dei conti FEASR, comporteranno una riduzione della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la quota posta a carico del Fondo di rotazione, autorizzata per l'anno 2008, e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie costituisce acconto per le annualità successive.

5. L'AGEA, in qualità di autorità di coordinamento, comunica, per l'annualità di riferimento, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E, ripartiti per ogni organismo pagatore, gli importi della quota comunitaria riconosciuti, erogati ed eventualmente rettificati dalla Commissione europea, al fine di consentire le necessarie operazioni di compensazione da apportare nelle annualità successive a quella dell'esercizio di riferimento.

6. Entro il 31 gennaio 2009 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. una relazione di sintesi sulla gestione finanziaria delle risorse assegnate per l'esercizio finanziario 2008 con il presente decreto.

7. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e gli Organismi pagatori adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per l'integrale utilizzo, entro le scadenze previste, delle risorse assegnate ed effettuano i controlli di competenza.

8. L'AGEA invia al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS) i dati per le necessarie rilevazioni.

9. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2008

L'Ispettore generale Capo
AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 1º agosto 2008
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 343

TABELLA *A*

PROGRAMMAZIONE 2007 - 2013
PIANI DI SVILUPPO RURALE

COFINANZIAMENTO STATALE A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE EX LEGE N. 183/1987
Annualità 2008 e rettifica annualità 2007 già assegnata

Euro

REGIONE	DECISIONI	Quota Stato 2008 a lordo rettifiche	Quota Stato 2007			Assegnazione definitiva Quota Stato 2008
			assegnata	rettificata	variazione	
		A	B	C	D = C - B	E = A - D
Abruzzo	C(2008) 701 del 15/02/2008	23.435.102,84	23.573.060,15	23.573.060,11	-0,04	23.435.102,80
Bolzano	C(2007) 4153 del 12/09/2007	22.613.336,80	22.747.543,92	22.747.543,92	0,00	22.613.336,80
Emilia Romagna	C(2007) 4161 del 12/09/2007	63.275.165,28	63.649.930,59	63.649.930,59	0,00	63.275.165,28
Friuli Venezia Giulia	C(2007) 5715 del 20/11/2007	16.463.962,92	16.560.541,13	16.560.540,98	-0,15	16.463.962,77
Lazio	C(2008) 708 del 15/02/2008	40.118.807,94	40.356.371,55	40.356.371,55	0,00	40.118.807,94
Liguria	C(2007) 5714 del 20/11/2007	19.125.131,21	19.045.164,60	19.238.971,28	193.806,68	19.318.937,89
Lombardia	C(2007) 4663 del 16/10/2007	62.872.352,96	63.243.869,43	63.243.869,43	0,00	62.872.352,96
Marche	C(2008) 724 del 15/02/2008	30.638.184,66	30.818.971,56	30.818.971,56	0,00	30.638.184,66
Piemonte	C(2007) 5944 del 28/11/2007	61.106.452,42	61.467.796,29	61.467.796,39	0,10	61.106.452,52
Toscana	C(2007) 4664 del 16/10/2007	52.823.654,39	53.135.701,66	53.135.701,66	0,00	52.823.654,39
Trento	C(2008) 709 del 15/02/2008	16.033.901,36	18.940.926,19	16.128.989,94	-2.811.936,25	13.221.965,11
Umbria	C(2007) 6011 del 29/11/2007	31.290.831,12	31.475.472,03	31.475.472,03	0,00	31.290.831,12
Valle d'Aosta	C(2008) 734 del 18/02/2008	8.797.951,93	17.470.297,70	8.849.969,77	-8.620.327,93	177.624,00
Veneto	C(2007) 4682 del 17/10/2007	48.231.988,91	48.516.919,35	48.516.919,35	0,00	48.231.988,91
Molise	C(2008) 783 del 25/02/2008	12.838.373,74	12.880.643,94	12.914.352,60	33.708,66	12.872.082,40
Sardegna	C(2007) 5949 del 28/11/2007	88.755.998,42	89.281.848,60	89.281.848,61	0,01	88.755.998,43
Totale Regioni Competitività		**598.421.196,90**	**613.165.058,69**	**601.960.309,77**	-11.204.748,92	**587.216.447,98**
Basilicata	C(2008) 736 del 18/02/2008	34.676.086,90	34.881.671,30	34.881.671,30	0,00	34.676.086,90
Calabria	C(2007) 6007 del 29/11/2007	55.310.329,62	55.637.872,66	55.637.872,66	0,00	55.310.329,62
Campania	C(2007) 5712 del 20/11/2007	75.985.850,09	76.435.584,36	76.435.584,36	0,00	75.985.850,09
Puglia	C(2008) 737 del 18/02/2008	72.179.254,31	71.236.230,66	72.606.568,82	1.370.338,16	73.549.592,47
Sicilia	C(2008) 735 del 18/02/2008	102.178.107,26	102.784.220,87	102.782.416,88	-1.803,99	102.176.303,27
Totale Regioni Convergenza		**340.329.628,18**	**340.975.579,85**	**342.344.114,02**	1.368.534,17	**341.698.162,35**
Rete Rurale Nazionale	C(2007) 3824del 14/08/2007	6.033.298,00	6.066.461,00	6.066.461,00	0,00	6.033.298,00
TOTALE ITALIA		**944.784.123,08**	**960.207.099,54**	**950.370.884,79**	**-9.836.214,75**	**934.947.908,33**

08A06732

DECRETO 27 giugno 2008.

Cofinanziamento statale a carico del fondo di rotazione ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183 per i programmi transfrontalieri dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, programmazione 2007-2013, annualità 2007. (Decreto n. 39/2008).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
(I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il dipartimento della ragioneria generale dello Stato I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti (CE) n. 1083/2006 del consiglio, recante disposizioni generali sui fondi strutturali, n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del consiglio relativo al fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nonché il regolamento (CE) n. 1828/2006 della commissione, che stabilisce modalità di applicazione dei citati regolamenti (CE) n. 1083/2006 e n. 1080/2006;

Visto il quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, approvato con delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 174;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36 concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013 che prevede, tra l'altro, che per i programmi di cooperazione territoriale europea la copertura finanziaria della quota nazionale pubblica è posta a totale carico del fondo di rotazione;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 158 concernente attuazione del quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013, obiettivo di cooperazione territoriale europea;

Viste le decisioni di approvazione dei programmi operativi transfrontalieri dell'obiettivo cooperazione territoriale europea 2007/2013, di cui all'allegata tabella;

Viste le note del Ministero dello sviluppo economico n. 27197, del 28 novembre 2007, concernente il programma Italia/Austria, n. 28413 e n. 28414, del 10 dicembre 2007, concernenti, rispettivamente, il programma Italia/Francia Alcotra ed il programma Italia/Francia Marittimo, n. 2777 e n. 2778, del 4 febbraio 2008, concernenti, rispettivamente, il programma Italia Slovenia ed il programma Italia/Svizzera;

Considerato che per i programmi Italia/Grecia e Italia/Malta si provvederà con successivo decreto;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il dipartimento della ragioneria generale dello Stato I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 27 giugno 2008 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale a carico del fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per i programmi transfrontalieri dell'obiettivo cooperazione territoriale europea 2007/2013, di cui in premessa, per l'annualità 2007, è pari complessivamente ad euro 16.240.717 così come specificato, per ciascun programma, nell'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il fondo di rotazione è autorizzato ad erogare i suddetti importi secondo la procedure previste dalla normativa vigente.

3. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2008

L'Ispettore generale Capo
AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 1º agosto 2008
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 360

ALLEGATO

Confinanziamento statale a carico del fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 dei programmi trasfrontalieri dell'obiettivo cooperazione territoriale europea 2007/2013 - annualità 2007

(Importi in Euro)

Programmi	Decisioni	Legge n. 183/87
Italia-Austria	C(2007) 4233 del 17/09/07	1.811.900
Italia-Francia Marittimo	C(2007) 5489 del 16/11/07	4.564.259
Italia-Francia Alcotra	C(2007) 5716 del 29/11/07	4.203.229
Italia-Svizzera	C(2007) 6556 del 20/12/07	3.308.548
Italia-Slovenia	C(2007) 6584 del 20/12/07	2.352.781
Totale		**16.240.717**

08A06728

DECRETO 31 luglio 2008.

Assegnazione ed erogazione del prefinanziamento del 2 per cento per l'anno 2007 e del 3 per cento per l'anno 2008, della quota statale a carico del fondo di rotazione ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183 per il programma transfrontaliero «Grecia-Italia» dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, programmazione 2007-2013. (Decreto n. 40/2008).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
(I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Visti i regolamenti (CE) n. 1083/2006 del consiglio, recante disposizioni generali sui fondi strutturali, n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del consiglio relativo al fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nonché il regolamento n. 1828/2006 della commissione, che stabilisce modalità di applicazione dei citati regolamenti n. 1080/2006 e n. 1083/2006;

Visto il quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato con delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 174;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36 concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013 che prevede, tra l'altro, che per i programmi di cooperazione transfrontaliera la copertura finanziaria della quota nazionale pubblica è posta a totale carico del fondo di rotazione;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 158 concernente attuazione del quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013. Obiettivo di cooperazione territoriale europea;

Visto, in particolare, l'art. 82 del citato regolamento n. 1083/2006, il quale, al paragrafo 1, stabilisce che la Commissione europea, all'atto dell'adozione della decisione di approvazione di ciascun programma operativo, versa all'organismo designato dallo Stato membro un importo unico a titolo di prefinanziamento per il periodo 2007-2013, pari al 2 per cento nel 2007 ed al 3 per cento nel 2008 del contributo complessivo del FESR accordato al programma operativo;

Considerato che, in base al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, per gli interventi cofinanziati dai fondi strutturali, il fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 eroga le quote a proprio carico sulla base delle procedure di pagamento previste dalla corrispondente normativa comunitaria relativa ai diversi periodi di programmazione;

Vista la decisione della commissione europea C(2008) 1132 def. del 28 marzo 2008 con la quale è stato approvato il programma operativo transfrontaliero Grecia/Italia, per il periodo di programmazione 2007-2013;

Vista la nota n. 12731, in data 9 giugno 2008, del Ministero dello sviluppo economico, dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, con la quale si richiama che la quota nazionale pubblica di parte italiana, del predetto programma, è pari ad euro 19.179.525;

Considerata la necessità di assicurare l'assegnazione e l'erogazione del prefinanziamento statale, nella misura del 2 per cento per l'anno 2007 e del 3 per cento per il 2008, dell'importo complessivo posto a carico del fondo di rotazione, in corrispondenza dell'erogazione del prefinanziamento comunitario;

Decreta:

1. Il prefinanziamento del 2 per cento per l'anno 2007 e del 3 per cento per l'anno 2008, della quota statale a carico del fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, per il

programma operativo transfrontaliero Grecia/Italia 2007-2013 è pari, rispettivamente, ad euro 383.591 e ad euro 575.386.

2. Il fondo di rotazione è autorizzato ad erogare i suddetti importi, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2008

L'Ispettore generale Capo
AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2008
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 39

08A06729

DECRETO 31 luglio 2008.

Assegnazione ed erogazione del prefinanziamento del 2 per cento per l'anno 2007 e del 3 per cento per l'anno 2008, della quota statale a carico del fondo di rotazione ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183 per i programmi transnazionali «Central Europe», «South-East Europe» e «MED 2007-2013» dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, programmazione 2007-2013. (Decreto n. 41/2008).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
(I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Visti i regolamenti (CE) n. 1083/2006 del consiglio, recante disposizioni generali sui fondi strutturali, n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nonché il regolamento n. 1828/2006 della commissione, che stabilisce modalità di applicazione dei citati regolamenti n. 1080/2006 e n. 1083/2006;

Visto il quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato con delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 174;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36 concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013 che prevede, tra l'altro, che per i programmi di cooperazione, la copertura finanziaria della quota nazionale pubblica è posta a totale carico del fondo di rotazione;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 158 concernente attuazione del quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013. Obiettivo di cooperazione territoriale europea;

Visto, in particolare, l'art. 82 del citato regolamento n. 1083/2006, il quale, al paragrafo 1, stabilisce che la Commissione europea, all'atto dell'adozione della decisione di approvazione di ciascun programma operativo, versa all'organismo designato dallo Stato membro un importo unico a titolo di prefinanziamento per il periodo 2007-2013, corrisposto in più rate pari al 2 per cento nel 2007, al 3 per cento nel 2008 e al 2 per cento nel 2009, del contributo complessivo del FESR, per i programmi dell'obiettivo cooperazione territoriale europea ove almeno uno dei partecipanti sia uno Stato membro che ha aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o successivamente;

Considerato che, in base al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, per gli interventi cofinanziati dai fondi strutturali, il fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 eroga le quote a proprio carico sulla base delle procedure di pagamento previste dalla corrispondente normativa comunitaria relativa ai diversi periodi di programmazione;

Viste le decisioni della Commissione europea C(2007) 5817 def., del 3 dicembre 2007, relativa al programma «Central Europe», C(2007) 6590 def. del 20 dicembre 2007, relativa al programma «South-East Europe» e C(2007) 6578 def, del 20 dicembre 2007, relativa al programma «MED 2007-2013», per il periodo di programmazione 2007-2013;

Viste le note nn. 12732, 12733 e 12734, in data 9 giugno 2008, del Ministero dello sviluppo economico, dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione,

con le quali si richiama che la quota nazionale pubblica di parte italiana, è pari ad euro 6.756.404, per il programma «Central europe», ad euro 8.002.189 per il programma «South-East Europe» e ad euro 32.065.851 per il programma «MED 2007-2013»;

Considerata la necessità di assicurare l'assegnazione e l'erogazione del prefinanziamento statale, nella misura pari al 2 per cento per l'anno 2007 e del 3 per cento per l'anno 2008, dell'importo complessivo posto a carico del fondo di rotazione per ciascun programma, in corrispondenza dell'erogazione del prefinanziamento comunitario;

Decreta:

1. Il prefinanziamento del 2 per cento per l'anno 2007 e del 3 per cento per l'anno 2008, della quota statale a carico del fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, per i programmi transnazionali «Central Europe», «South-East Europe» e «Med 2007-2013» è pari complessivamente ad euro 2.341.223, così come specificato, per ciascun programma, nell'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il fondo di rotazione è autorizzato ad erogare i suddetti importi, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2008

L'Ispettore generale Capo
AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2008
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 40

———

Prefinanziamento del 2% per l'anno 2007 e del 3% per l'anno 2008 a carico del fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per i programmi transazionali dell'obiettivo cooperazione territoriale europea 2007-2013.

ALLEGATO

(Importi in Euro)

Programmi	Decisioni	Legge n. 183/87		
		2%	3%	Totale
Central Europe	C(2007) 5817 del 03/12/07	135.128	202.692	337.820
South-East Europe	C(2007) 6590 del 20/12/07	160.044	240.066	400.110
MED 2007-2013	C(2007) 6578 del 20/12/07	641.317	961.976	1.603.293
Totale		936.489	1.404.734	2.341.223

08A06730

DECRETO 31 luglio 2008.

Assegnazione ed erogazione del prefinanziamento del 2 per cento per l'anno 2007 e del 3 per cento per l'anno 2008, della quota statale a carico del fondo di rotazione ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183 per il programma interregionale «ESPON 2013» dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, programmazione 2007-2013. (Decreto n. 42/2008).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA (I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Visti i regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nonché il regolamento n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione dei citati regolamenti n. 1080/2006 e n. 1083/2006;

Visto il Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato con delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 174;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36 concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013 che prevede, tra l'altro, che per i programmi di Cooperazione, la copertura finanziaria della quota nazionale pubblica è posta a totale carico del Fondo di rotazione;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 158 concernente attuazione del Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013. Obiettivo di cooperazione territoriale europea;

Visto, in particolare, l'art. 82 del citato regolamento n. 1083/2006, il quale, al paragrafo 1, stabilisce che la Commissione europea, all'atto dell'adozione della decisione di approvazione di ciascun programma operativo, versa all'organismo designato dallo Stato membro un importo unico a titolo di prefinanziamento per il periodo 2007-2013, corrisposto in più rate pari al 2 per cento nel 2007, al 3 per cento nel 2008 e al 2 per cento

nel 2009, del contributo complessivo del FESR, per i programmi dell'obiettivo cooperazione territoriale europea ove almeno uno dei partecipanti sia uno Stato membro che ha aderito all'Unione europea il 1º maggio 2004 o successivamente;

Considerato che, in base al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, per gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali, il Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 eroga le quote a proprio carico sulla base delle procedure di pagamento previste dalla corrispondente normativa comunitaria relativa ai diversi periodi di programmazione;

Vista la decisione della Commissione europea C(2007) 5313 def. del 7 novembre 2007, con la quale è stato approvato il programma «ESPON 2013» (The European Observation Network on Territorial Development and Cohesion Rete di osservazione europea sulla coesione e lo sviluppo territoriale) per il periodo di programmazione 2007-2013;

Vista la nota n. 12736, in data 9 giugno 2008 del Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, con la quali si richiama che per il programma «ESPON 2013» la quota nazionale pubblica di parte italiana è pari ad euro 1.422.194;

Considerata la necessità di assicurare l'assegnazione e l'erogazione del prefinanziamento statale, nella misura pari al 2 per cento per l'anno 2007 e del 3 per cento per l'anno 2008, dell'importo complessivo posto a carico del Fondo di rotazione in corrispondenza dell'erogazione del prefinanziamento comunitario;

Decreta:

1. Il prefinanziamento del 2 per cento per l'anno 2007 e del 3 per cento per l'anno 2008, della quota statale a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987, per il programma interregionale «ESPON 2013» è pari, rispettivamente, ad euro 28.444 e ad euro 42.666.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il suddetto importo, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2008

L'Ispettore generale Capo
AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2008
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 41

08A06731

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 1º luglio 2008.

Libero ingresso in tutti i luoghi d'arte dello Stato in occasione della manifestazione dedicata alle «Giornate europee del patrimonio - anno 2008».

IL DIRETTORE GENERALE
PER I BENI ARCHITETTONICI, STORICO-ARTISTICI ED ETNOANTROPOLOGICI

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 2006, n. 239, concernente «Modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507: «Norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti e musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato»;

Vista la nota n. 283 in data 2 agosto 2007 della Corte dei conti, relativa all'iter amministrativo da adottare in materia di autorizzazioni al libero ingresso nelle sedi espositive dello Stato in occasione di eventi culturali a carattere nazionale ;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 concernenti il regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Vista la circolare n. 96 del 30 aprile 2008, con la quale la direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure ha reso noto che anche quest'anno il Ministero aderirà alla manifestazione promossa dal Consiglio d'europa e dedicata alle «Giornate Europee del Patrimonio - Anno 2008», indetta nei giorni 27 e 28 settembre 2008, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale nazionale;

Considerato che nell'ambito della promozione della conoscenza dei patrimonio culturale, italiano è prevista l'iniziativa di consentire il libero ingresso in tutte le sedi espositive dello Stato;

Decreta:

In occasione della manifestazione dedicata alle «Giornate Europee del Patrimonio - Anno 2008» indetta nei giorni 27 e 28 settembre 2008, è consentito il libero ingresso in tutti i luoghi d'arte dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla registrazione degli organi e di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 1º luglio 2008

Il direttore generale: CECCHI

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 114

08A06726

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 luglio 2008.

Attuazione della direttiva 2007/69/CE, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, al fine di procedere all'inclusione della sostanza attiva difetialone nell'allegato I della direttiva.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, in particolare l'art. 16, paragrafo 2;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante «Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi»;

Vista la direttiva 2007/69/CE della Commissione, del 29 novembre 2007 che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il difetialone come principio attivo nell'allegato I della direttiva 98/8/CE, e in particolare la versione in lingua inglese;

Considerato che la data di iscrizione del difetialone, per il tipo di prodotto 14, rodenticidi, è il 1° novembre 2009 e che, pertanto, a decorrere da tale data l'immissione sul mercato dei rodenticidi aventi come unica sostanza attiva il difetialone è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;

Considerato che, ai sensi della direttiva 2007/69/CE, il termine per provvedere al rilascio, alla modifica o alla revoca delle autorizzazioni per i rodenticidi già presenti sul mercato aventi come unica sostanza attiva il difetialone è il 31 ottobre 2011;

Considerato che, pertanto, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali deve concludere entro il 31 ottobre 2011 l'esame delle richieste che saranno presentate relativamente ai prodotti appartenenti alla categoria dei rodenticidi contenenti difetialone già presenti sul mercato come prodotti di libera vendita o registrati come presidi medico-chirurgici;

Ritenuto che per concludere entro il 31 ottobre 2011 la valutazione dei fascicoli presentati dai titolari di registrazioni di presidi medico-chirurgici e dai responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti sopra descritti, le richieste di autorizzazione di cui all'art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, dovrebbero pervenire al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il 31 ottobre 2009;

Considerato che, dopo il 31 ottobre 2011, non possono in ogni caso più essere mantenute registrazioni di presidi medico-chirurgici aventi come unica sostanza attiva il difetialone rientranti nella categoria dei rodenticidi;

Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita, che rientrano nella categoria dei rodenticidi e che contengono come unica sostanza attiva il difetialone, non possono essere immessi sul mercato dopo il 31 ottobre 2011 se non autorizzati come prodotti biocidi;

Ritenuto di dover garantire un periodo di smaltimento delle scorte per quei presidi medico-chirurgici o prodotti di libera vendita per i quali è stata presentata una richiesta completa, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, dopo il 31 ottobre 2009, ma per i quali non si è conclusa la valutazione entro il 31 ottobre 2011;

Ritenuto, invece, di non dover garantire alcun ulteriore periodo di permanenza sul mercato per quei presidi medico-chirurgici o prodotti di libera vendita per i quali al 31 ottobre 2011 non è stata presentata una richiesta completa ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;

Ritenuto che dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere più accettate domande di autorizzazione di presidi medico-chirurgici contenenti difetialone impiegati come rodenticidi;

Decreta:

Art. 1.

1. Per tutti gli effetti di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, è riconosciuto l'inserimento della sostanza difetialone nell'«Elenco dei principi attivi con indicazione dei requisiti stabiliti a livello comunitario per poterli includere tra i biocidi», di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE, disposto dalla direttiva 2007/69/CE della Commissione del 29 novembre 2007.

2. Nell'allegato al presente decreto si riportano le specificazioni con le quali la sostanza difetialone è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 98/8/CE.

3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 4, a decorrere dal 1° novembre 2009 l'immissione sul mercato di prodotti appartenenti al tipo di prodotto 14 «Rodenticidi», di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, che contengono il principio attivo difetialone come unica sostanza attiva, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

Art. 2.

1. I presidi medico-chirurgici autorizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, contenenti difetialone come unica sostanza attiva e che rientrano nella categoria dei rodenticidi, formano oggetto di nuova valutazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione come prodotti biocidi.

2. Entro il 31 ottobre 2009, i titolari di autorizzazioni di presidi medico-chirurgici di cui al comma 1 presentano al Ministero del lavoro, della salute e delle

politiche sociali, per ogni presidio medico-chirurgico, per il quale si intenda ottenere l'autorizzazione come prodotto biocida, una specifica richiesta, corredata di tutti gli elementi previsti dall'art. 9, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174. Le richieste incomplete o presentate successivamente al 31 ottobre 2009 saranno accettate, fermo restando quanto previsto dal comma 4.

3. Entro il 31 ottobre 2011, verificato il ricorrere delle condizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, il Ministero procede al rilascio di una nuova autorizzazione come biocida, che sostituisce l'autorizzazione come presidio medico-chirurgico a suo tempo rilasciata, o, in caso di esito negativo della valutazione, alla revoca dell'autorizzazione come presidio medico-chirurgico.

4. Allo scadere del termine del 31 ottobre 2011 sono automaticamente revocate le autorizzazioni di presidi medico-chirurgici, per i quali le richieste di autorizzazione come biocidi, presentate o completate successivamente al 31 ottobre 2009, risultino ancora in valutazione.

5. Le autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici di cui al comma 1, per i quali al 31 ottobre 2011 non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione come prodotto biocida, sono automaticamente revocate alla scadenza del 31 ottobre 2011.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai presidi medico-chirurgici contenenti più di un principio attivo. Per essi i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione saranno fissati conformemente a quanto stabilito nelle decisioni di iscrizione relative agli altri principi attivi presenti nella loro composizione.

Art. 3.

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto non possono essere presentate nuove domande per l'autorizzazione all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici contenenti difetialone impiegati come rodenticidi.

2. Dalla data di presentazione della richiesta di cui all'art. 2, comma 2, i titolari dei relativi presidi medico chirurgici, non possono effettuare per gli stessi modifiche di principio attivo.

Art. 4.

1. Entro il 31 ottobre 2009, i responsabili dell'immissione sul mercato di prodotti soggetti a regime di libera vendita, presenti sul mercato all'entrata in vigore del presente decreto, appartenenti alla categoria dei rodenticidi e contenenti il principio attivo difetialone, per i quali intendano ottenere l'autorizzazione come prodotti biocidi, presentano al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali una specifica richiesta, corredata di tutti gli elementi previsti dall'art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174. Le richieste incomplete o presentate successivamente al 31 ottobre 2009 saranno accettate, fermo restando quanto previsto dal comma 3.

2. Entro il 31 ottobre 2011, verificato il ricorrere delle condizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, il Ministero procede al rilascio dell'autorizzazione come prodotto biocida o, in caso di esito negativo della valutazione, dispone il ritiro dal mercato del prodotto.

3. Allo scadere del termine del 31 ottobre 2011 il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali dispone il ritiro dei prodotti, per i quali le richieste di autorizzazione come biocidi, presentate o completate successivamente al 31 ottobre 2009, risultino ancora in valutazione.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai prodotti contenenti più di un principio attivo. Per essi i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione saranno fissati conformemente a quanto stabilito nelle decisioni di iscrizione relative agli altri principi attivi presenti nella loro composizione.

Art. 5.

1. Le confezioni dei presidi medico-chirurgici revocati ai sensi dell'art. 2, comma 5, non possono essere immesse sul mercato né essere vendute o cedute al consumatore finale dopo il 31 ottobre 2011.

2. Le confezioni di presidi medico-chirurgici revocati ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4, non possono essere immesse sul mercato né essere vendute o cedute al consumatore finale dopo il 30 aprile 2012.

3. Le confezioni di prodotti oggetto dei provvedimenti di ritiro ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3, non possono essere vendute o cedute al consumatore finale dopo il 30 aprile 2012.

4. Le confezioni di prodotti di cui all'art. 4, comma 1, per i quali non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione completa entro il 31 ottobre 2011, non possono essere vendute o cedute al consumatore finale dopo il 31 ottobre 2011.

5. I titolari delle autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici e i responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti di libera vendita, oggetto delle disposizioni del presente articolo, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori sui tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 4 luglio 2008

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
il Sottosegretario di Stato
FAZIO

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 128

ALLEGATO

N	Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato	Data di iscrizione	Termine per conformarsi all'articolo 16, par.3 della direttiva 98/8/CE (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, par. 3 è quello fissato nelle ultime decisioni di iscrizione relative ai suoi principi attivi)	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche (*)
4	Difetialone	3-[3-(4'-bromo[1,1'bifenil]-4-il)-1,2,3,4-tetraidro-1-naftil]-4-idrossi-2H-1-benzotiopiran-2-one Numero CE: non applicabile (n.a.) Numero CAS: 104653-34-1	976 g/kg	1° novembre 2009	31 ottobre 2011	31 ottobre 2014	14	Per le sue caratteristiche, che lo rendono potenzialmente persistente, bioaccumulabile e tossico o fortemente persistente e fortemente bioaccumulabile, questo principio attivo prima di essere reiscritto nel presente allegato deve essere sottoposto ad una valutazione comparativa del rischio ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, punto i), secondo trattino, della direttiva 98/8/CE. Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni siano soggette alle seguenti condizioni: 1) la concentrazione nominale del principio attivo nei prodotti non deve eccedere lo 0,0025 % p/p e sono autorizzate solo esche pre-preparate; 2) i prodotti devono contenere un agente repulsivo e, se del caso, un colorante; 3) i prodotti non devono essere utilizzati come polvere tracciante; 4) l'esposizione primaria e secondaria per l'uomo, gli animali non bersaglio e l'ambiente devono essere ridotte al minimo studiando e adottando tutte le misure di riduzione del rischio idonee e disponibili. Tali misure comprendono tra l'altro la destinazione ad uso esclusivamente professionale, stabilendo un limite massimo per le dimensioni dell'imballaggio ed introducendo l'obbligo di utilizzare scatole per esche a chiusura protetta e resistenti alle manomissioni.

(*) Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

08A06745

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 luglio 2008.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Case popolari Giovanni Gaggero», in Genova.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2006 con il quale la società cooperativa «Case popolari Giovanni Gaggero» con sede in Genova è stata posta in gestione commissariale per un periodo di dodici mesi con nomina di commissario governativo nella persona dell'avv. Matteo Ridolfi;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 2007 con il quale la gestione è stata prorogata per un periodo di dodici mesi;

Vista la relazione del 23 giugno 2008 pervenuta in data 26 giugno 2008 con la quale il commissario governativo chiede una ulteriore proroga del mandato;

Preso atto che la proroga della gestione commissariale risulta necessaria per la conclusione degli accordi raggiunti con la società di costruzione «Fintecna» ed il comune di Genova, nonché delle altre considerazioni contenute nella succitata relazione;

Decreta:

La gestione commissariale della società cooperativa «Case popolari Giovanni Gaggero», con sede in Genova ed i poteri conferiti all'avv. Matteo Ridolfi in qualità di commissario governativo, sono prorogati per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto.

Il presente decreto, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il provvedimento è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 luglio 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A06749

DECRETO 29 luglio 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Dorica società cooperativa a responsabilità limitata», in Genova, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 4 dicembre 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Dorica società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Genova (codice fiscale n. 01436000994) è posta in liquidazione coatta amminstrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Rizzi Guglielmo, nato a Sestri Levante (Genova) il 19 settembre 1947, con studio in Chiavari (Genova), corso Dante n. 29, è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 luglio 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A06738

DECRETO 29 luglio 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Moto Service - Società cooperativa», in La Spezia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 21 gennaio 2008 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Moto Service - Società cooperativa, con sede in La Spezia (codice fiscale n. 01087060115) è posta in liquidazione jcoatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Matteo Tincani, nato a Sarzana (La Spezia) il 12 luglio 1969, con studio in San Terenzo (La Spezia), via Paolo Mantegazza, n. 20, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 luglio 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A06739

DECRETO 29 luglio 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Croce gialla - Cooperativa sociale a responsabilità limitata - Soc. coop. a r.l.», in Rimini, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 12 dicembre 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Croce gialla - Cooperativa sociale a responsabilità limitata - Soc. coop. a r.l.», in liquidazione, son sede in Rimini (codice fiscale n. 02391580400) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Maurizio Fabbri, nato a Rimini il 25 aprile 1954 ed ivi residente in via del Biancospino n. 50, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 luglio 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A06746

DECRETO 29 luglio 2008.

Revoca del decreto 22 giugno 2006, di liquidazione coatta amministrativa, e nomina del commissario liquidatore, della cooperativa «Agricola Aurora a r.l. - Soc. coop. a r.l.», in Nardò.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale n. 300/2006 in data 22 giugno 2006 con il quale la cooperativa «Agricola Aurora a r.l. - Soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Nardò (Lecce) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Franco Alfredo Nicoletti ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la sentenza del tribunale di Lecce in data 4 giugno 2007 di revoca della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza datata 1-3 febbraio 2006;

Ritenuto pertanto di annullare il citato provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Il decreto ministeriale n. 300/2006 in data 22 giugno 2006, con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa indicata in premessa, è revocato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistono i presupposti di legge.

Roma, 29 luglio 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A06747

DECRETO 29 luglio 2008.

Sospensione dalla carica di commissario liquidatore della società «Sant'Angelo d'Abruzzo» o «Visa» o «Visanta» o «Santavi» o «Cosa - Da» - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Città S. Angelo.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quater* della citata legge n. 241/1990;

Visto il decreto ministeriale 14 giugno 2005, n. 185/2005, con il quale sono stati nominati commissari liquidatori della società «Sant'Angelo d'Abruzzo» o «Visa» o «Visanta» o «Santavi» o «Cosa - Da» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Città S. Angelo (Pescara) Contrada Vertonica, posta in liquidazione coatta amministrativa con il medesimo provvedimento, il dott. Luigi Ucci, l'avv. Michele Pansino e il dott. Gianluigi Caruso;

Considerato che il dott. Gianluigi Caruso risulta destinatario del provvedimento di fermo emesso in data 21 luglio 2008 dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Reggio Calabria nell'ambito del procedimento penale n. 6268/06 RG Nr. DDA;

Tenuto conto che nella fattispecie in esame sussitono evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse supportanti l'adozione di un provvedimento cautelare alla tutela degli interessi sottesi alla stessa procedura liquidatoria;

Preso atto che la fattispecie odiernamente esaminata integra le gravi ragioni richieste all'art. 21-*quater*, secondo comma della legge n. 241/1990;

Ritenuto necessario, per le motivazioni sopra richiamate, adottare nei confronti del dott. Gianluigi Caruso il provvedimento di sospensione dell'esecuzione del citato decreto ministeriale datato 14 giugno 2005, limitatamente alla nomina dello stesso quale commissario liquidatore della società «Sant'Angelo d'Abruzzo» o «Visa» o «Visanta» o «Santavi» o «Cosa - Da» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Città S. Angelo (Pescara) Contrada Vertonica;

Considerato che ricorrono altresì, le ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento di cui all'art. 7, primo comma della legge n. 241/1990, stante l'urgenza di sospendere dalla carica un pubblico ufficiale per fattispecie lesiva degli interessi della pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni illustrate in premessa, l'esecuzione del decreto ministeriale 14 giugno 2005, n. 185/2005, nella parte relativa alla nomina del dott. Gianluigi Caruso quale commissario liquidatore della società «Sant'Angelo d'Abruzzo» o «Visa» o «Visanta» o «Santavi» o «Cosa - Da» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Città di S. Angelo (Pescara) Contrada Vertonica, è sospesa per la durata di un anno dalla data del presente decreto.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A06748

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 9 maggio 2008.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo del centenario dell'istituzione della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2006) di autorizzazione all'emissione di carte valori celebrative e commemorative per l'anno 2008;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in corso di perfezionamento di autorizzazione all'emissione integrativa, nell'anno 2008, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il parere espresso dalla Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2005;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2008, un francobollo celebrativo del centenario dell'Istituzione della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, nel valore di 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13¼ × 13; colori: tre; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 30,00».

La vignetta riproduce il Bollettino n. 1 della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, che riporta un articolo dedicato al 1° Convegno Nazionale dei giornalisti italiani, svoltosi a Palermo nel 1946; in basso a sinistra, è raffigurato il profilo stilizzato di un gabbiano in volo. Completano il francobollo la leggenda «100° ANNIVERSARIO FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,60».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2008

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

08A06750

DECRETO 9 maggio 2008.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di due francobolli celebrativi propagandistici del Festival internazionale della Filatelia «Italia 2009», nei valori di € 0,60 e di € 0,65.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2006) di autorizzazione all'emissione di carte valori celebrative e commemorative per l'anno 2008;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in corso di perfezionamento di autorizzazione all'emissione integrativa, nell'anno 2008, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il parere espresso dalla Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2005;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2008, due francobolli celebrativi propagandistici del Festival internazionale della Filatelia «Italia 2009», nei valori di € 0,60 e di € 0,65.

I francobolli sono stampati dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 48 × 40; formato stampa: mm 44 × 36; dentellatura: 13¼ × 13; colori: quattro; tiratura: tre milioni e seicentomila esemplari per ciascun francobollo; fogli: dodici esemplari per ciascun francobollo, disposti su quattro file da tre; sulla cimosa, lungo i lati sinistro, inferiore e destro, in corrispondenza dei francobolli è riprodotto il logo della manifestazione. Sul lato superiore di ciascun foglio è riportata la scritta «IL FOGLIO DI DODICI FRANCOBOLLI VALE € 7,20» per il valore di € 0,60 e «IL FOGLIO DI DODICI FRANCOBOLLI VALE € 7,80» per il valore di € 0,65.

Vignette:

il valore di € 0,60 raffigura, in grafica stilizzata, il Palazzo dei Congressi di Roma che ospiterà, il prossimo anno, il Festival internazionale della Filatelia «Italia 2009»; sulla destra, lungo la parete laterale esterna dell'edificio è rappresentata, idealmente, l'immagine di un francobollo;

il valore di € 0,65 raffigura, in grafica stilizzata, il Colosseo o Anfiteatro Flavio; lungo la facciata esterna destra del monumento è rappresentata, idealmente, l'immagine di un francobollo.

Completano ciascun francobollo le leggende «FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA FILATELIA», e «ROMA 21 - 25 OTTOBRE 2009», la scritta «ITALIA», i rispettivi valori «€ 0,60» e «€ 0,65» e, in alto a destra, il logo della manifestazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2008

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

08A06751

DECRETO 9 maggio 2008.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo di Edmondo De Amicis, nel centenario della morte, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2006) di autorizzazione all'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative, per l'anno 2008;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in corso di perfezionamento di autorizzazione all'emissione integrativa, nell'anno 2008, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1º luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il parere espresso dalla Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2005;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2008, un francobollo commemorativo di Edmondo De Amicis, nel centenario della morte, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13¼ × 13; colori: due; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 30,00».

La vignetta raffigura, in primo piano, un ritratto dello scrittore Edmondo De Amicis e sullo sfondo un'illustrazione ispirata al libro «Cuore». Completano il francobollo le leggende «EDMONDO DE AMICIS 1846 - 1908» e «CUORE», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,60».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2008

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

08A06752

DECRETO 9 maggio 2008.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo della canzone «Nel blu, dipinto di blu», nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2006) di autorizzazione all'emissione di carte valori celebrative e commemorative per l'anno 2008;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in corso di perfezionamento di autorizzazione all'emissione integrativa, nell'anno 2008, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il parere espresso dalla Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2005;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2008, un francobollo celebrativo della canzone «Nel blu, dipinto di blu», nel valore di € 0,60.

Il francobollo è raccolto in un foglietto stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata per l'intero foglietto; formato carta del francobollo: mm 48 × 40; formato stampa del francobollo: mm 44 × 36; dentellatura: 13¼ × 13; formato del foglietto: cm 9,6 × 8; colori: sei; tiratura: due milioni e cinquecentomila esemplari.

La vignetta rappresenta, in grafica stilizzata, un disco in vinile ed una figura che si libra in aria. Completano il francobollo le leggende «NEL BLU, DIPINTO DI BLU» e «45 GIRI», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,60».

Caratteristiche del foglietto: il francobollo è impresso in un riquadro perforato posto al centro del foglietto. Fuori dal riquadro è riprodotto un acquerello raffigurante uno scorcio panoramico della Riviera dei Fiori, che si intravede anche attraverso il francobollo; sul lato sinistro del foglietto sono riprodotti i loghi del Ministero delle Comunicazioni e di Poste Italiane, posti rispettivamente in alto e in basso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2008

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

08A06753

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 8 agosto 2008.

Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1182/07 del Consiglio e n. 1580/07 della Commissione e successive modificazioni, relativamente al riconoscimento di talune spese sostenute dalle organizzazioni di produttori (OP) e dalle loro associazioni (AOP), per i programmi operativi realizzati nel 2008 e al riconoscimento dei gruppi di produttori.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del consiglio del 28 ottobre 1996, e successive modificazioni, relativo all'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CE) n. 1182/2007 del consiglio del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, modifica delle direttive 2001/112/(CE) e 2001/113/(CE) e dei regolamenti (CEE) n. 827/68, (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96, (CE) n. 2826/2000, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 318/2006 e che abroga il regolamento (CE) n. 2202/96;

Visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della commissione del 21 dicembre 2007 e successive modificazioni, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CE) n. 292/2008 della commissione del 1° aprile 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1580/2007 ed in particolare l'art. 1, paragrafo 3, che prevede che gli Stati membri possono riconoscere a determinate condizioni, talune spese effettuate dalle organizzazioni di produttori, prima di aver apportato la modifica ai programmi operativi in corso di realizzazione nel 2008;

Visto il regolamento (CE) n. 361/2008 del consiglio del 14 aprile 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 4, che consente di adottare con decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti a norme comunitarie di settore;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 166/TRAV del 28 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 122 del 26 maggio 2008, applicativo delle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1182/07 del consiglio e (CE) n. 1580/2007 della commissione, per quanto riguarda il riconoscimento e il controllo delle organizzazioni dei produttori e delle associazioni di organizzazioni dei produttori del settore ortofrutticolo;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 167/TRAV del 28 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 121 del 24 maggio 2008, applicativo delle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1182/07 del consiglio e (CE) n. 1580/2007 della commissione, per quanto riguarda le misure di prevenzione e gestione delle crisi previste nei programmi operativi delle organizzazioni dei produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo;

Vista la strategia nazionale anno 2008, in materia di programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo, di cui ai regolamenti (CE) n. 1182/07 del consiglio e (CE) n. 1580/2007 della commissione, adottata con l'intesa del 20 marzo 2008 della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano e trasmessa alla Commissione europea;

Considerato che è opportuno riconoscere per l'anno in corso, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 292/2008 della commissione, le spese relative all'attuazione di talune misure di prevenzione e gestione delle crisi, attuate da organizzazioni di produttori e relative associazioni prima della relativa modifica del programma operativo, nonché le spese relative a modifiche apportate a misure incluse nel programma operativo in vigore, sostenute prima della modifica del programma operativo apportata ai sensi dell'art. 55, paragrafo 3, lettera *b)* del regolamento (CE) n. 1182/2007;

Ritenuto, altresì, necessario consentire il riconoscimento dei gruppi di produttori, prossimi al completamento del piano di riconoscimento quali organizzazioni di produttori, sulla base del parametro per il riconoscimento previsto dal piano di riconoscimento stesso, indicando la data del 31 dicembre 2010, ai sensi dell'art. 55, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1182/2007, quale termine ultimo entro il quale le organizzazioni dovranno adeguarsi ai requisiti previsti dai nuovi regolamenti comunitari e dalle disposizioni nazionali di attuazione;

Ritenuto necessario assicurare un'adeguata attuazione nazionale delle nuove disposizioni comunitarie;

Acquisita l'intesa della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 31 luglio 2008.

Decreta:

Art. 1.

Modifica dei programmi operativi

1. Le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2008 da un'organizzazione di produttori (OP) e/o da un'associazione di organizzazioni di produttori (AOP) per le misure di prevenzione e gestione delle crisi concernenti i ritiri dal mercato, la promozione e la comunicazione, prima che la relativa modifica del programma operativo sia stata approvata, sono ammissibili al finanziamento comunitario alle seguenti condizioni:

a) le misure e le relative azioni devono essere conformi alle disposizioni del decreto ministeriale protocollo n. 167/TRAV del 28 marzo 2008, recante disposizioni per l'attuazione delle misure di prevenzione e gestione delle crisi nell'ambito della strategia nazionale, adottata ai sensi dell'art. 12 del regolamento (CE) n. 1182/2007 del consiglio;

b) le misure e le relative azioni devono essere inserite nella domanda di modifica del programma operativo, prima che sia introdotta una domanda per il pagamento dell'aiuto relativa alle misure di prevenzione e gestione delle crisi;

c) le misure e le relative azioni, nonché i controlli svolti dagli organismi competenti, siano conformi alle disposizioni recate dal regolamento (CE) n. 1580/2007.

2. Le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2008 da un'organizzazione di produttori (OP) e/o da un'associazione di organizzazioni di produttori (AOP) per le modifiche apportate ad una misura inclusa nel programma operativo in vigore, prima che la relativa modifica del programma operativo sia stata approvata, sono ammissibili al finanziamento comunitario alle seguenti condizioni:

a) le misure e le relative azioni oggetto di modifica devono essere conformi alla strategia nazionale, adottata ai sensi dell'art. 12 del regolamento (CE) n. 1182/2007 del consiglio;

b) le misure e le relative azioni devono essere inserite nella domanda di modifica del programma operativo;

c) le misure e le relative azioni, nonché i controlli svolti dagli organismi competenti, siano conformi alle disposizioni recate dal regolamento (CE) n. 1580/2007.

Art. 2.

Requisiti per il riconoscimento dei gruppi di produttori

1. Per i gruppi di produttori, il cui piano di riconoscimento quali organizzazioni di produttori scade entro il 31 dicembre 2008, il riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 1182/2007, da parte delle regioni e/o delle province autonome, avviene sulla base del parametro per il riconoscimento (valore minimo di produzione commercializzata) previsto dal piano di riconoscimento stesso.

2. I predetti gruppi di produttori, riconosciuti quali organizzazioni di produttori, dovranno adeguarsi ai requisiti previsti dai nuovi regolamenti e dalle disposizioni nazionali di attuazione, entro il 31 dicembre 2010.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2008

Il Ministro: ZAIA

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 396

08A06727

DECRETO 8 settembre 2008.

Modifica della denominazione di una varietà di mais iscritta al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive modificazioni relativo al regolamento di esecuzione della legge n. 1096/1971;

Visto in particolare l'art. 17-*bis* del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, per ciò che concerne i dubbi sorti, dopo l'iscrizione delle varietà, in ordine all'idoneità della denominazione varietale;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 28, del 2 febbraio 2008, con il quale è stata iscritta al registro nazionale, tra l'altro, la varietà di mais denominata Kabalas;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 12 e l'art. 16 comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto 7 marzo 2008 concernente l'individuazione degli uffici di livello non dirigenziale del Mipaaf e la definizione dei relativi compiti;

Vista la proposta di nuova denominazione presentata dalla KWS con nota del 13 marzo 2008;

Considerato che la denominazione KWS6565 è stata oggetto di pubblicazione nel «Bollettino delle varietà vegetali» n. 2/2008;

Considerato pertanto concluso l'esame della nuova denominazione proposta;

Ritenuto di accogliere la proposta di nuova denominazione;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione della varietà di mais Kabalas è modificata in KWS6565.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2008

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

08A06723

DECRETO 8 settembre 2008.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vini del Piave» o «Piave».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione finora emanati della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Vini del Piave» o «Piave» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela vini del Piave D.O.C. per il tramite della regione Veneto con il relativo parere favorevole;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e sulla proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vini del Piave» o «Piave», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 176 del 29 luglio 2008;

Vista la nota della regione Veneto datata 17 luglio 2007 con la quale viene trasmessa a questa amministrazione la nota sottoscritta dal Consorzio tutela vini del Piave D.O.C. indirizzata alla regione stessa, contenente la scrittura privata tra il Consorzio tutela vini del Piave D.O.C. e la cantina sociale di Tezze di Piave, con la quale si concorda che la citata cantina sociale, titolare del marchio «Il Malanotte», cede il predetto marchio al Consorzio tutela vini del Piave D.O.C. al fine di consentire l'uso della menzione «Malanotte» introdotta nel disciplinare di produzione dei vini a D.O.C. «Vini del Piave» o «Piave» allegato al presente decreto ministeriale, per la relativa tipologia di vino;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vini del Piave» o «Piave», in conformità al parere espresso dal sopra citato del Comitato;

Ritenuto altresì di dover procedere all'aggiornamento dell'elenco dei codici delle tipologie dei vini della D.O.C. in questione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 28 dicembre 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vini del Piave» o «Piave» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2008/2009.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla campagna vendemmiale 2008/2009 i vini a denominazione di origine controllata «Vini del Piave» o «Piave», provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo albo dei vigneti ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare le denunce dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'albo della D.O.C. «Vini del Piave» o «Piave», nel rispetto delle disposizioni di cui all'accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2002.

Art. 3.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto, valgono le norme comunitarie e nazionali in vigore, in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata.

Art. 4.

1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Vini del Piave» o «Piave» è tenuto a norma di legge all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 5.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata «Vini del Piave» o «Piave» sono riportati nell'allegato *A* del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2008

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "VINI DEL PIAVE" O "PIAVE"

Articolo 1

La denominazione di origine controllata "Vini del Piave" o "Piave" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Articolo 2

La denominazione di origine controllata "Vini del Piave" o "Piave" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
- Cabernet (da Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenère)
- Cabernet Sauvignon;
- Carmenère
- Merlot;
- Pinot bianco;
- Pinot grigio;
- Pinot nero;
- Raboso (da Raboso Piave e/o Raboso Veronese);
- Tai (da Tocai friulano);
- Verduzzo (da Verduzzo trevigiano e/o Verduzzo friulano);
- Chardonnay

è riservata ai vini ottenuti nell'ambito aziendale da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno il 95% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve di altri vitigni tradizionali, a frutto di colore analogo, idonei alla coltivazione per la zona, presenti nei vigneti in misura non superiore al 5%.

I vigneti delle varietà Cabernet Franc, Raboso Piave, Raboso Veronese, Verduzzo trevigiano e Verduzzo friulano devono essere iscritti in appositi distinti elenchi.

La denominazione di origine controllata "Vini del Piave" o "Piave" con il riferimento alla menzione "Malanotte" è riservata al vino ottenuto dalle uve, aventi un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di cui all'art. 4, delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, iscritti agli albi di cui al comma 1, nella seguente composizione:
Raboso Piave per almeno il 70%,
Raboso Veronese da 0 al 30%; il Raboso Veronese può essere sostituito nella misura massima del 5% da altre varietà a bacca rossa, congiuntamente o disgiuntamente, tra quelle elencate al precedente comma 1.

Articolo 3

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Vini del Piave" o "Piave" devono essere prodotte nell'intero territorio ricadente nel bacino del Piave con l'esclusione di quelle zone non idonee alla produzione di vini di qualità e di pregio previsti dal presente disciplinare.

In particolare la zona di produzione comprende:
Provincia di Treviso:
L'intero territorio dei comuni di Arcade, Breda di Piave, Casale sul Sile, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, Fontanelle, Godega Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mareno di Piave, Maserada sul Piave, Monastier, Oderzo, Ormelle, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Portobuffolè, Povegliano, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, Spresiano, Vazzola, Zenson di Piave.
Parte del territorio dei comuni di Carbonera, Casier, Gaiarine, Mansuè, Mogliano Veneto, Orsago, Preganziol, Silea, Villorba, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Giavera del Montello, Montebelluna, Motta di Livenza, Nervesa della Battaglia, Paese, San Vendemiano, Susegana, Trevignano, Vittorio Veneto, Volpago del Montello.
Provincia di Venezia:
L'intero territorio dei comuni di Fossalta di Piave, Marcon, Meolo, Noventa di Piave, Quarto d'Altino, San Donà di Piave.

Parte del territorio dei comuni di Venezia, Ceggia, Eraclea, Jesolo, Musile di Piave, Torre di Mosto.
Tale zona è così delimitata:
partendo dal fiume Livenza, dove la provincia di Treviso confina con quella di Venezia, la linea di delimitazione segue l'argine destro del fiume stesso fino al ponte della frazione La Salute di Livenza; che detto ponte continua per la strada Fausta fino al ponte girevole sul canale Livenza Morta, in località La Salute, indi prende la strada che corre lungo l'argine destro del canale fino alla località Brian. Da questa località segue il canale Largon ed il canale S. Croce fino alla sua confluenza col canale delle Talpe, quindi percorre tale canale fino all'incrocio dello stesso col collettore principale del Livenzuola fino all'incrocio con il canale Revedoli, continua per il canale medesimo fino alla confluenza col fiume Piave e passato il fiume giunge a Cortellazzo. Da Cortellazzo prosegue lungo il canale Cavetta fino all'incrocio con lo stradone per C. Carrar e percorre detto stradone fino alla sua intersezione col canale Cortellazzo. Prosegue lungo detto canale fino all'incrocio con lo stradone
Bova Mochè, che percorre fino ad incontrare (q. 0.2) e seguire verso ovest, la strada che corre parallela, ed a sud, al canale Cortellazzo fino all'incrocio con la strada di congiunzione tra via Cavetta di Marina e via Corer, segue, verso sud, questa strada (che coincide con l'acquedotto sotterraneo) per circa 300 metri fino al punto d'incontro con via Corer. Segue tale via ad ovest, raggiunge la via Pazienti e piegando a sud, raggiunge il canale delle Dune. Percorre quindi il canale suddetto fino all'incrocio con via Roma destra (strada litoranea) e continuando per detta via raggiunge il fiume Sile che risale fino a Cà Uliana (Cà Bianca).
Viene seguito, quindi, l'argine litoraneo fino a C. Ghisa d'onde piega ad ovest la strada per Cà Luciana riprendendo a seguire l'argine litoraneo fino al suo congiungimento con l'argine di S. Marco. Proseguendo lungo quest'ultimo argine raggiunge Caposile. Da Caposile la linea di delimitazione segue la strada per Portegrandi fino al bivio con la strada Interessati: risale quindi la strada Interessati raggiungendo l'incrocio con la strada delle Millepertiche e, percorsa detta strada verso ovest fino alla località Millepertiche, continua per la stessa strada per un tratto di circa 300 metri, volgendo quindi a sud per il canale che passa per le q. 1 fino a C. Storta dove incontra il canale Canellera. Costeggia detto canale fino ad immettersi presso C. della Macchinetta, sul canale Lanzoni che segue verso ovest fino all'incrocio con la strada che congiunge Trezze con la strada Caposile-Portegrandi e sulla medesima fino al punto d'incontro con la Caposile-Portegrandi che percorre verso ovest fino a Portegrandi.
Da Portegrandi la linea di delimitazione continua con la strada statale n. 14 e poco prima di Terzo (km. 8 + 225) sale lungo la via che costeggia Cà Zorzi per raggiungere il fiume Dese proseguendo per detto fiume fino al punto d'intersezione dello stesso con il confine della provincia di Treviso. La delimitazione prende quindi a seguire (verso nord) tale confine fino al suo incrocio con la strada Marcon-Mogliano e, piegato ad ovest lungo tale strada raggiunge l'abitato di Mogliano e si dirige verso nord lungo la statale n. 13 Pontebbana, che lascia in corrispondenza della località Madonna delle Grazie. Di qui piega ad est seguendo la strada che da Madonna delle Grazie porta a Dosson attraverso la località Case Minime e quindi attraverso le scuole elementari di detto paese, prosegue lungo la nuova strada Dosson-Casier e giunti a Casier passa sull'altra sponda del Sile all'altezza dei "Silos" raggiungendo Silea. Di qui la linea di delimitazione prende la strada per Lanzago, poi quella per Carbonera ed oltrepassato Biban giunge a Pezzan. Piega quindi ad ovest lungo la strada per Lancenigo e passando per villa Brambullo e villa Gemma, raggiunge la statale n. 13 Pontebbana in corrispondenza dell'abitato di Carità di Villorba. Segue a sud la statale Pontebbana fino all'incrocio con la strada per borgo Fontane che segue finchè, oltrepassato detto borgo, incontra e segue verso est il confine del comune di Treviso fino alla sua intersezione con la statale Feltrina (n. 348). Di qui la linea di delimitazione si identifica con la suddetta statale fino al suo incrocio con la statale Schiavonesca-Marosticana (n. 248), in località Pilastroni. Piega quindi ad est lungo detta statale per attraversare poi, subito dopo passato l'abitato di Nervesa della Battaglia, il fiume Piave con la linea retta tra il ponte sul canale della Vittoria (q. 80) in territorio del comune di Nervesa e la strada che conduce a borgo Battistella (q. 77) sull'altra sponda. Di qui piega a destra e, superato l'argine del Piave, segue la strada per la località Colfosco, d'onde prosegue per Susegana immettendosi sulla statale Pontebbana immediatamente prima dell'abitato di quest'ultimo paese. Costeggiando il tracciato della statale Pontebbana fino all'incrocio di questa con la statale n. 51 (stazione di San Vendemiano) prosegue in coincidenza con il percorso di detta statale fino alla località Casello Cinque, dove piega lungo la strada per Colle Umberto. Attraversato il paese raggiunge borgo Pigatti ed, a borgo S. Rocco, gira a sinistra lungo la strada di raccordo con la provinciale S. Giacomo di Veglia, Cordignano, Ponte della Muda.
Prosegue poi ad est lungo detta provinciale fino a Ponte della Muda; indi gira a sud lungo la strada che attraversando il vecchio percorso della statale Pontebbana, porta a Palù di Ponte e quindi a borgo Palù. Di qui la delimitazione della zona si identifica con la provinciale per Francenigo, dove si salda con il fiume Aralt e quindi con il confine tra le province di Treviso e di Pordenone che segue verso sud fino a Cà Salice. Piega quindi ad ovest lungo il fiume Livenza fino all'intersezione con la strada Portobuffolè-Mansuè (q. 11) e la percorre fino a questa località. A Mansuè la linea di delimitazione volge ad est coincidendo con la strada per Navolè, ma giunta a Fossabiuba piega a nord lungo la strada che porta in località Ponti di Tremeacque. Di qui torna a seguire il fiume Livenza che discende verso sud, fino al punto di partenza.
Dalla zona sopra delimitata viene escluso il seguente territorio:
partendo dalla confluenza del canale Piavon con il canale Canalat in località Ceggia, la linea di delimitazione segue il canale Canalat fino alla strada che va a congiungersi col canale Nogariola in prossimità di Cà Simonetto: segue a nord il canale Nogariola fino alla sua confluenza col canale Casaratta, percorre a sud-est il canale Casaratta raggiungendo la località Staffolo e per la strada Staffolo-Stretti fino alla località Osteria al Marochino. Prosegue verso est lungo il canale

S. Martino e per breve tratto il canale Casaratta, quindi, passato il canale di Taglio, percorre il canale collettore "Principale primo" per raggiungere Ponte Capitello. Da Ponte Capitello la linea di delimitazione segue la strada Fausta fino al suo incrocio con la strada che, passando per la località Tre Case, si dirige verso sud. Percorre detta strada fino alla confluenza col collettore "Principale secondo" e segue detto collettore fino alla località Senzielli e poi lungo il canale Cavanella fino al ponte Tre Cai, quindi verso nord, per la strada Salici, fino al ponte Salici. Continua per la strada diretta a San Giorgio di Livenza che viene lasciata prima di giungere al Livenza Morta - in prossimità dell'opificio a forza elettrica - per piegare verso sud-est lungo lo stradone che inizia dall'Agenzia Romiati, e seguire poi, sempre in direzione sud-est, il sentiero fino al canale Paletti. Scende per detto canale fino al suo incrocio con la strada Valle Tagli e di qui prosegue, in linea retta, fino alla località Cà Pernice. Percorre ora lo stradone tra Cà Pernice ed il canale Valle dei Tagli e poi lungo detto canale, verso nord, fino alla località Camavita. Prende la strada vicinale per la località Socchiera, piega lungo il canale Mazzotto ed in corrispondenza della località Carranta, prosegue lungo il canale Sette Casoni fino alla sua confluenza col canale Braccio di Sacca. Percorre tale canale fino al suo congiungimento con il collettore "Principale secondo" (Agenzia Sette Casoni), costeggia detto collettore fino al ponte la Parada e prosegue per il canale "Emo primo" in direzione ovest prima e poi nord fino allo stradone che va da Cà Fornassari a Stretti. La linea di delimitazione segue tale stradone fino al ponte sul canale Brian (nord di Stretti), lo attraversa per seguire verso ovest detto canale fino ad incontrare e seguire, verso nord, il canale della Pace e lo stradone pedonale tangente a Cà Speranza che percorre fino al canale della Bella Madonna.
Continua ancora ad ovest per detto canale fino alla località Osteria dove, passato il ponte, segue verso nord il canale Piavon raggiungendo il bivio col canale Fossa che viene seguito fino alla sua confluenza col canale Maliso.
Percorre il canale Maliso fino al suo incontro col canale Taglietto; quindi in linea retta, lungo la carrareccia, raggiunge il canale Piavon in prossimità di Case San Biagio ed il canale Piavon fino a Ceggia, punto di inizio della delimitazione.

Articolo 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura, di origine sedimentaria-alluvionale e di natura prevalentemente argillosa, calcarea e ghiaiosa.

Sono invece da escludere i terreni torbosi, umidi o freschi e quelli decisamente silicei.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli genericamente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' ammessa l'irrigazione di soccorso.

Per i vigneti piantati dopo l'entrata in vigore del presente disciplinare e destinati alla produzione della tipologia Raboso superiore, i sesti di impianto devono garantire un numero minimo di ceppi ad ettaro pari a 2.300 piante per le controspalliere, 1250 per il tradizionale e storico sistema a "raggi" (Bellussi).

La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata delle varietà di viti destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 2 e i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi sono i seguenti:

Vitigno uva/ha Tonn.	Prod. max vol. nat. minimo	Titolo alc.
Raboso Piave	14	10.50
Raboso veronese	14	10.50
Merlot	13	10.50
Chardonnay	13	10.50
Cabernet franc	11	10.50
Cabernet Sauvignon	12	10.50
Carmenère	11	10.50
Pinot bianco	12	10.50
Pinot nero	12	10.50
Verduzzo	12	10.50
Pinot grigio	11	10.50
Tai	11	10.50.

Per la resa massima di uva delle varietà ammesse per la produzione della tipologia "Malanotte" si fa riferimento ai limiti per ettaro stabiliti per ciascuna delle relative varietà, fermo restando che comunque non potranno eccedere 12 t/ha.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto a coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti.

Le uve della varietà Raboso Piave e Raboso veronese destinate alla produzione della tipologia "Malanotte" devono avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,00%.

Articolo 5

Le operazioni di appassimento, di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero territorio della provincia di Treviso e nel territorio situato ad oriente del fiume Brenta, in provincia di Venezia.

E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di consentire che le suddette operazioni siano effettuate anche in stabilimenti situati nei comuni di Fontanafredda, Porcia, Sacile, Caneva, Pasiano e Prata della provincia di Pordenone, sentito il parere della camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Pordenone in ordine alla tradizionalità della effettuazione delle operazioni stesse nei citati comuni ed a condizione che le ditte interessate:

1) presentino richiesta motivata e corredata dal parere degli organi tecnici della regione Friuli-Venezia Giulia sulla rispondenza tecnica degli impianti di vinificazione;

2) dimostrino di essere preesistenti alla data di pubblicazione del presente decreto;

3) vinifichino ai fini dell'impiego della denominazione di origine controllata di cui al presente disciplinare uve prodotte in terreni vitati debitamente iscritti all'albo dei vigneti.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino ammessa alla certificazione non deve essere superiore al 70% per il Cabernet, lo Chardonnay, il Merlot, il Pinot bianco, il Pinot grigio, il Pinot nero, il Tocai friulano , il Cabernet Sauvignon, il Carmenère ed il Verduzzo ed al 65% per il Raboso e la tipologia "Malanotte".

Qualora la resa superi i limiti sopra indicati la differenza non avrà diritto alla doc; oltre il 75% decade il diritto alla doc per l'intera partita.

Nella preparazione dei "Vini del Piave" o "Piave" è consentita nella misura del 10% del volume la tradizionale correzione con uve, mosti o vini provenienti dalle uve a colore analogo delle varietà di vitigni previste nella denominazione di origine controllata di cui all'art. 2 del presente disciplinare di produzione.

Il vino "Vini del Piave" o "Piave" Raboso non può essere immesso al consumo se non dopo essere stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno tre anni di cui almeno uno in botte.

Nella preparazione della tipologia "Malanotte" devono essere utilizzate uve delle varietà Raboso Piave e/o Raboso veronese, sottoposte ad appassimento in locale idoneo per un quantitativo da un minimo del 15% ad un massimo del 30%.

Per l'appassimento delle uve ci si può avvalere anche di sistemi e/o tecnologia che comunque non aumentino la temperatura dell'appassimento naturale.

La resa massima dell'uva in vino, delle uve sottoposte ad appassimento, non deve essere superiore al 40%; in tal caso la percentuale è riferita ai volumi ottenuti dalle uve fresche.

Le uve appassite, destinate alla produzione della tipologia "Malanotte"non possono essere pigiate in data anteriore all'8 dicembre; la regione Veneto con proprio provvedimento, a seguito di motivata richiesta del Consorzio di tutela, può anticipare detta data.

Nella preparazione della tipologia "Malanotte" è consentita nella misura del 5% del volume, la tradizionale correzione con uve, mosti o vini provenienti dalle uve a colore analogo delle varietà di viti previste nella denominazione di origine controllata di cui all'art. 2 del presente disciplinare di produzione.

Nella preparazione della tipologia "Malanotte" è altresì consentita nella misura massima del 15% del volume, l'aggiunta di un vino destinato alla tipologia "Malanotte" di altra annata.

La tipologia "Malanotte" non può essere immessa al consumo se non dopo essere stata sottoposta ad un periodo di invecchiamento di almeno trentasei mesi, di cui almeno dodici in botte e quattro in bottiglia, a decorrere dal primo novembre dell'anno della vendemmia.

Articolo 6

I "Vini del Piave" o "Piave" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Merlot:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, intenso, caratteristico, più delicato, etereo e gradevole se invecchiato;
sapore: asciutto o abboccato, sapido, di corpo, giustamente tannico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0%;
acidità totale minima: 4,8 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

Cabernet:
colore: rosso rubino, quasi granato se invecchiato;
odore: vinoso, intenso, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, sapido, di corpo, lievemente erbaceo, giustamente tannico, armonico e caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0%;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, marcato, tipico con profumo di violetta con il prolungarsi dell'invecchiamento;
sapore: asciutto, armonico, di corpo, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0%;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

Tai:
colore: giallo paglierino chiaro, tendente al verdognolo;
odore: delicato, gradevole, caratteristico, non molto intenso;
sapore: asciutto, fresco, armonico, lievemente aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0%;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

Verduzzo:
colore: giallo dorato più o meno intenso o giallo paglierino tendente al verdognolo;
odore: vinoso, delicato, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, sapido, armonico e gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0%;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

Pinot bianco:
colore: giallo paglierino;
odore: delicato e caratteristico;
sapore: pieno, morbido e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0%;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

Pinot grigio:
colore: dal giallo paglierino al ramato secondo i sistemi di vinificazione;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: vellutato, morbido e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0%;
acidità totale minima: 4,8 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

Pinot nero:
colore: rosso rubino tendente al granato se invecchiato;
odore: vinoso, tipico, gradevole;
sapore: asciutto o leggermente amabile, sapido, di corpo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0%;
acidità totale minima: 4,8 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

Raboso:
colore: rosso rubino carico, tendente al granato, con il prolungato invecchiamento;
odore: vinoso, marcato, tipico, con profumo di violetta con il prolungarsi dell'invecchiamento;
sapore: secco, austero, sapido, giustamente tannico, leggermente acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 6,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

Chardonnay:
colore: paglierino;
odore: fine, caratteristico;
sapore: asciutto, fine, talvolta morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0%;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

Malanotte:
colore: rosso rubino carico con riflessi violacei, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: tipico, di marasca/ciliegia, speziato.
sapore: austero, sapido, giustamente tannico, leggermente acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5%;
acidità totale minima: 5.5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l;
residuo zuccherino massimo: 8 g/l.

Carmenère:
colore: rosso rubino carico, tendente al granato dopo l'invecchiamento;
odore: tipicamente erbaceo nel vino giovane che si attenua nel tempo;
sapore: di buon corpo, erbaceo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

Articolo 7

Nei "Vini del Piave" o "Piave" con le specificazioni di vitigno di cui appresso, si possono usare assieme alla denominazione le menzioni aggiuntive indicate nel presente articolo alle seguenti condizioni:

Merlot: qualora il vino ottenuto provenga da uve con un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11 e sia immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12,5 dopo essere stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni, di cui almeno sei mesi in botte, può portare in etichetta la menzione aggiuntiva "Riserva".

Tale vino deve in ogni caso risultare di sapore asciutto.

Cabernet: qualora il vino ottenuto provenga da uve con un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,5 e sia immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12,5 dopo essere stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni, di cui almeno uno in botte, può portare in etichetta la menzione aggiuntiva "Riserva".

Cabernet Sauvignon: qualora il vino ottenuto provenga da uve con un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11 e sia immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12,5 dopo essere stato

sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni, di cui almeno uno in botte, può portare in etichetta la menzione aggiuntiva "Riserva".

I periodi di invecchiamento obbligatori previsti nel presente disciplinare di produzione decorrono dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata "Vini del Piave" o "Piave" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "superiore" e similari.

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Vini del Piave o "Piave" Malanotte è obbligatorio riportare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata "Vini del Piave" o "Piave" il nome del vitigno deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori ai 2/3 di quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine.

E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta", "podere", "cascina" ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE in materia.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unità amministrative, frazioni, aree, fattorie e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Articolo 8

I vini a denominazione di origine controllata "Vini del Piave" o "Piave" Malanotte devono essere immessi al consumo unicamente nelle tradizionali bottiglie chiuse con tappo raso bocca, mentre per le bottiglie fino a 0,375 litri è consentito l'uso del tappo a vite.

ALLEGATO A

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
VINI DEL PIAVE O PIAVE CABERNET	B094	X	CAB	2	X	X	A	0	X
VINI DEL PIAVE O PIAVE CABERNET RISERVA	B094	X	CAB	2	A	X	A	1	X
VINI DEL PIAVE O PIAVE CABERNET SAUVIGNON	B094	X	043	2	X	X	A	0	X
VINI DEL PIAVE O PIAVE CABERNET SAUVIGNON RISERVA	B094	X	043	2	A	X	A	1	X
VINI DEL PIAVE O PIAVE CARMENERE	B094	X	336	2	X	X	A	0	X
VINI DEL PIAVE O PIAVE CHARDONNAY	B094	X	298	1	X	X	A	0	X
VINI DEL PIAVE O PIAVE MERLOT	B094	X	146	2	X	X	A	0	X
VINI DEL PIAVE O PIAVE MERLOT RISERVA	B094	X	146	2	A	X	A	1	X
VINI DEL PIAVE O PIAVE PINOT BIANCO	B094	X	193	1	X	X	A	0	X
VINI DEL PIAVE O PIAVE PINOT GRIGIO	B094	X	194	1	X	X	A	0	X
VINI DEL PIAVE O PIAVE PINOT NERO	B094	X	195	2	X	X	A	0	X
VINI DEL PIAVE O PIAVE RABOSO	B094	X	RAB	2	X	X	A	0	X
VINI DEL PIAVE O PIAVE TAI	B094	X	235	1	X	X	A	0	X
VINI DEL PIAVE O PIAVE VERDUZZO	B094	X	257	1	X	X	A	0	X
VINI DEL PIAVE O PIAVE MALANOTTE	B094	X	RAB	2	1	X	A	1	X

08A06737

DECRETO 16 settembre 2008.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione e provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonchè la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006 della commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Considerato che gli aiuti concessi in base ad un regime conforme al regolamento (CE) 1857/2006, non sono soggetti all'obbligo di notifica;

Vista la proposta della regione Calabria di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale - Tromba d'aria del 23 gennaio 2008 nella provincia di Catanzaro;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Calabria di attivazione degli interventi compensativi del fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Catanzaro:

tromba d'aria del 23 gennaio 2008;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Andali, Belcastro, Cerva, Nocera Terinese, Pentone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2008

Il Ministro: ZAIA

08A06758

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

DELIBERAZIONE 29 luglio 2008.

Disciplina dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela ai sensi dell'articolo 128-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. (Deliberazione n. 275).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» (TUB) e, in particolare:

a) l'art. 128-*bis*, in base al quale i soggetti di cui all'art. 115 TUB aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in possesso dei requisiti disciplinati dal CICR, su proposta della Banca d'Italia, in modo da assicurare che l'organo giudicante sia imparziale e rappresentativo e che le procedure assicurino rapidità, economicità della risoluzione delle controversie ed effettività della tutela;

b) gli articoli 53, comma 1, lettera *d)*, 107, comma 2, e 114-*quater*, secondo cui la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, «Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta» e, in particolare, l'art. 2, comma 3, che dichiara applicabili a Poste Italiane S.p.A. talune disposizioni del TUB, ivi inclusi gli articoli 53 e 128-*bis*, in relazione all'attività di bancoposta;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Considerato che l'adesione degli operatori a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie costituisce un utile strumento per migliorare i rapporti con la clientela e la fiducia del pubblico nei prestatori di servizi bancari e finanziari, con effetti positivi anche sul piano del contenimento dei rischi legali e reputazionali delle banche e degli intermediari finanziari;

Ritenuto che la rapidità, l'economicità e l'effettività della tutela nei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie siano assicurate da regole procedimentali uniformi e che l'imparzialità e la rappresentatività degli organi decidenti richiedano una composizione dei medesimi rimessa a soggetti riconosciuti come effettivamente rappresentativi dei diversi interessi coinvolti;

Ritenuto che, ai predetti fini, siano attribuiti alla Banca d'Italia compiti regolamentari e organizzativi;

Vista la lettera della Consob n. 8018070 del 28 febbraio 2008;

Su proposta formulata dalla Banca d'Italia;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini della presente deliberazione, si intende per:

a) «cliente», il soggetto che ha o ha avuto con un intermediario un rapporto contrattuale avente ad oggetto la prestazione di servizi bancari e finanziari. Per le operazioni di factoring, si considera cliente il cedente, nonché il debitore ceduto con cui il cessionario abbia convenuto la concessione di una dilazione di pagamento. Non rientrano nella definizione di cliente i soggetti che svolgono in via professionale l'attività di intermediazione nei settori bancario, finanziario, assicurativo e previdenziale;

b) «controversia», una contestazione relativa a operazioni e servizi bancari e finanziari, con l'esclusione di quelli non assoggettati al titolo VI del TUB ai sensi dell'art. 23, comma 4, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» (TUF);

c) «intermediari», le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del TUB che operano nei confronti del pubblico, gli istituti di moneta elettronica, Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta, le banche e gli intermediari esteri che svolgono in Italia nei confronti del pubblico operazioni e servizi disciplinati dal titolo VI del TUB;

d) «sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie», l'insieme formato dall'organo decidente, composto in funzione degli interessi degli intermediari e dei clienti coinvolti nella controversia, dal procedimento e dalle relative strutture organizzative regolati dalla presente delibera.

Art. 2.

Disposizioni di carattere generale

1. Gli intermediari aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

2. Le controversie sono rimesse alla cognizione di un organo decidente costituito secondo quanto previsto dall'art. 3. La Banca d'Italia può stabilire che l'organo decidente sia articolato in più collegi su base territoriale.

3. L'attività di segreteria tecnica per l'organo decidente è svolta dalla Banca d'Italia.

4. Possono essere sottoposte alla cognizione dell'organo decidente le controversie che vertono sull'accertamento di diritti, obblighi, facoltà, purché l'eventuale somma oggetto di contestazione tra le parti non sia superiore a 100.000 euro.

5. Sono esclusi dalla cognizione dell'organo decidente i danni che non siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione dell'intermediario, nonché le questioni relative a beni materiali o a servizi diversi da quelli bancari e finanziari oggetto del contratto tra il cliente e l'intermediario ovvero di contratti ad esso collegati.

6. Non possono essere proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all'autorità giudiziaria, rimesse a decisione arbitrale ovvero per le quali sia pendente un tentativo di conciliazione ai sensi di norme di legge.

7. Gli intermediari forniscono alla clientela adeguata informativa in merito alle procedure di ricorso.

8. Il diritto di ricorrere ai sistemi di cui al comma 1 non può formare oggetto di rinuncia da parte del cliente.

9. La Banca d'Italia determina il compenso spettante ai componenti dell'organo decidente, che è posto a carico dei soggetti di cui all'art. 3, comma 2, per i membri da essi designati; gli intermediari che non aderiscono agli organismi associativi individuati ai sensi dell'art. 3, comma 2, contribuiscono al pagamento del compenso dei componenti dell'organo decidente di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia.

10. Il ricorso è gratuito per i clienti, salvo il versamento di un importo pari a 20 euro per contributo alle spese della procedura, che viene rimborsato dall'intermediario qualora il ricorso sia accolto in tutto o in parte. La Banca d'Italia può rivedere la misura di detto importo alla luce dell'esperienza applicativa.

Art. 3.

Organo decidente

1. L'organo decidente, i cui componenti sono nominati con provvedimento della Banca d'Italia, è costituito da:

a) il presidente e due membri scelti dalla Banca d'Italia;

b) un membro designato dagli intermediari;

c) un membro designato dalle associazioni rappresentative dei clienti.

2. La designazione del componente di cui al comma 1, lettera *b)*, è effettuata secondo modalità, indicate dalla Banca d'Italia, che assicurano la rappresentatività degli intermediari, anche attraverso il riconoscimento di organismi associativi di intermediari appartenenti alle diverse tipologie e distribuiti sull'intero territorio nazionale.

3. La designazione del componente di cui al comma 1, lettera *c)*, è effettuata secondo modalità indicate dalla Banca d'Italia, la quale fa riferimento, per i consumatori, al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 136 del decreto legislativo n. 206/2005 e, per le altre categorie di clienti, ad associazioni di categoria che raccolgano un significativo numero di aderenti, distribuiti sull'intero territorio nazionale, e che abbiano svolto attività continuativa nei tre anni precedenti.

4. La composizione dell'organo decidente, per quanto riguarda i membri designati ai sensi delle lettere *b)* e *c)*, è determinata in funzione della tipologia dell'intermediario interessato, dell'oggetto della controversia ovvero della categoria di appartenenza del cliente che ha presentato il ricorso, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.

5. Con le stesse modalità di cui ai commi precedenti, sono nominati uno o più componenti supplenti che possono essere chiamati a sostituire i corrispondenti componenti effettivi di cui al comma 1 in caso di assenza, impedimento o astensione.

6. In caso di assenza, impedimento o astensione del presidente, le relative funzioni sono svolte dal più anziano dei membri effettivi di cui al comma 1, lettera *a)*, ovvero, in mancanza, dal più anziano dei corrispondenti membri supplenti.

7. Qualora i membri effettivi o supplenti dell'organo decidente di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, non siano designati entro trenta giorni dalla richiesta, la Banca d'Italia designa un membro provvisorio.

8. Il presidente rimane in carica cinque anni e gli altri membri tre anni; il mandato è rinnovabile una sola volta.

9. La Banca d'Italia può dichiarare la decadenza dall'ufficio dei componenti che abbiano effettuato reiterate assenze ovvero revocare uno o più componenti per giusta causa. In caso di necessità, al fine di assicurare la continuità di funzionamento dell'organo decidente, la Banca d'Italia può sostituire i componenti decaduti o revocati con membri provvisori, che rimangono in carica fino alla reintegrazione dell'organo con i componenti nominati ai sensi dei commi precedenti.

10. I componenti dell'organo decidente sono scelti tra persone di esperienza e professionalità, in particolare in materia bancaria, finanziaria o di tutela dei consumatori. Non possono essere nominati componenti coloro che, nel biennio precedente, abbiano ricoperto cariche sociali o svolto attività di lavoro subordinato ovvero di lavoro autonomo avente carattere di collaborazione coordinata e continuativa presso gli intermediari e le loro associazioni o presso le associazioni dei consumatori o delle altre categorie di clienti.

Art. 4.

Reclamo all'intermediario

1. Il ricorso è preceduto da un reclamo all'intermediario, anche qualora quest'ultimo abbia promosso forme di composizione delle controversie basate su accordi con le associazioni dei consumatori.

2. Presso l'intermediario opera un ufficio reclami ovvero viene individuato il responsabile della relativa funzione.

3. L'intermediario si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione del reclamo e indica, in caso di accoglimento, i tempi previsti per l'adempimento.

Art. 5.

Avvio del procedimento

1. Il cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di cui all'art. 4, comma 3, può presentare il ricorso, direttamente o attraverso la propria associazione di categoria, dandone tempestiva comunicazione all'intermediario, purché non siano trascorsi più di dodici mesi dalla presentazione del reclamo.

2. Il ricorso è indirizzato al collegio nella cui zona di competenza territoriale il cliente ha la propria sede o residenza presso la relativa segreteria tecnica, utilizzando la modulistica preventivamente pubblicata a tal fine. Il ricorso può inoltre essere presentato presso ogni filiale della Banca d'Italia, che provvede a inoltrarlo al collegio competente.

3. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 gli intermediari trasmettono le proprie controdeduzioni, unitamente a tutta la documentazione relativa al reclamo, agli organismi associativi individuati dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 3, comma 2, ovvero, se non aderiscono ai medesimi, direttamente alla segreteria tecnica. Gli organismi associativi, verificata la completezza della documentazione e il rispetto delle norme procedurali, la inoltrano entro quindici giorni dalla ricezione della stessa alla segreteria tecnica.

Art. 6.

Procedimento dinanzi al collegio e decisione sul ricorso

1. Il collegio si pronuncia entro sessanta giorni dal momento in cui ha ricevuto le controdeduzioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine per la presentazione di queste ultime da parte dell'intermediario o degli organismi associativi ai sensi dell'art. 5. La segreteria tecnica svolge un'istruttoria preliminare diretta a

valutare la sussistenza dei presupposti per la sottoposizione del ricorso al collegio. Il termine di cui al presente comma può essere sospeso una o più volte per chiedere ulteriori elementi alle parti, fissando un termine massimo per la loro produzione.

2. Il collegio è regolarmente costituito con la presenza di tutti e cinque i suoi componenti. La decisione sul ricorso è assunta a maggioranza.

3. Fermo quanto previsto dall'art. 3, comma 10, i componenti del collegio che si trovino in situazioni di conflitto di interessi rispetto alle parti o alle questioni oggetto della controversia si astengono, previa segnalazione al collegio, dalla decisione sul ricorso; in luogo dei componenti astenuti, subentrano i rispettivi supplenti.

4. Il collegio, d'ufficio o su istanza di parte, dichiara l'interruzione del procedimento qualora consti l'avvio di un tentativo di conciliazione ai sensi di norme di legge. Se la conciliazione non riesce, il ricorso può essere riproposto senza necessità di un nuovo reclamo all'intermediario. Qualora la controversia sia sottoposta all'autorità giudiziaria ovvero a giudizio arbitrale nel corso del procedimento, il collegio, verificato l'interesse del ricorrente alla conclusione di quest'ultimo, può dichiarame l'estinzione.

5. La decisione sul ricorso è motivata e comunicata alle parti entro trenta giorni dalla pronuncia; essa è assunta sulla base della documentazione raccolta e delle previsioni di legge e regolamentari in materia, nonché dei codici di condotta cui l'intermediario aderisca. Essa può contenere indicazioni volte a favorire le relazioni tra intermediari e clienti.

6. In caso di accoglimento totale o parziale del ricorso, l'intermediario adempie alla decisione entro trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, ovvero nel diverso termine previsto dalla medesima.

7. Nei casi di inadempimento o di ritardo nell'adempimento della decisione ovvero nei casi di mancata cooperazione dell'intermediario, l'inadempienza è resa pubblica secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia.

8. Resta ferma la facoltà per entrambe le parti di ricorrere all'autorità giudiziaria ovvero ad ogni altro mezzo previsto dall'ordinamento per la tutela dei propri diritti e interessi.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. La Banca d'Italia emana le disposizioni applicative della presente delibera prevedendo, tra l'altro, caratteristiche e compiti della segreteria tecnica e degli organismi associativi individuati ai sensi dell'art. 3, comma 2, l'istituzione di specifici flussi informativi, l'utilizzo diffuso di strumenti di comunicazione elettronica, l'adesione dei sistemi alla rete Fin.Net promossa dalla Commissione europea e i casi in cui gli intermediari aventi sede in altro Stato membro dell'Unione europea possono, in alternativa a quanto previsto ai sensi dell'art. 2, comma 1, aderire a un sistema per la risoluzione stragiudiziale delle controversie estero facente parte della stessa rete Fin.Net.

2. Gli intermediari comunicano alla Banca d'Italia l'adesione di cui all'art. 2, comma 1, anche attraverso gli organismi associativi cui aderiscano, entro tre mesi dall'adozione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, secondo le modalità individuate dalle medesime disposizioni.

3. Gli intermediari che, successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, intendano svolgere in Italia operazioni e servizi bancari e finanziari, effettuano la comunicazione di cui al comma 2 prima di iniziare tale attività.

4. La Banca d'Italia provvede alla pubblicazione di una relazione annuale concernente l'attività degli organi decidenti.

5. La presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Roma, 29 luglio 2008

Il Presidente: TREMONTI

08A06733

DELIBERAZIONE 29 luglio 2008.

Disciplina delle attività di rischio e di altri conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati, ai sensi dell'articolo 53, commi 4 e 4-*quater*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. (Deliberazione n. 277).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni (TUB), e in particolare:

l'art. 1, comma 2, lettera *h-quater)*, che definisce le partecipazioni come le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile;

il comma 2, lettera *h-quinquies)*, del medesimo articolo che definisce rilevanti le partecipazioni che comportano il controllo dell'intermediario e le partecipazioni individuate dalla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, con riguardo alle diverse fattispecie disciplinate, tenendo conto dei diritti di voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla società;

l'art. 53, comma 1, lettere *b)* e *d)*, in base al quale la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi

a oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;

l'art. 53, comma 4, in base al quale: *i)* la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, stabilisce condizioni e limiti per l'assunzione, da parte delle banche, di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonché dei soggetti a essi collegati; *ii)* ove verifichi in concreto l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi, la Banca d'Italia può stabilire condizioni e limiti specifici per l'assunzione delle attività di rischio;

l'art. 53, comma 4-*ter*, in base al quale la Banca d'Italia individua i casi in cui il mancato rispetto delle condizioni previste dal comma 4 comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione;

l'art. 53, comma 4-*quater*, in base al quale la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti di interesse tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione ad altre tipologie di rapporti di natura economica;

l'art. 67, comma 1, lettere *b)* e *d)*, in base al quale la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, impartisce alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi a oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;

l'art. 136, il quale disciplina la procedura per deliberare l'assunzione di obbligazioni, da parte della banca o di altra società del gruppo bancario, con una serie di soggetti specificamente indicati;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante la «Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi», e in particolare i commi 29, 30 e 31, concernenti le banche costituite in forma di società cooperativa a responsabilità limitata che, in base al proprio statuto, esercitano prevalentemente l'attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci («banche di garanzia collettiva dei fidi»);

Visti i «principi contabili internazionali» nn. 24 e 28 come riportati dal Regolamento 2238/2004/CE della Commissione;

Vista la disciplina dei grandi fidi contenuta nella Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio;

Visto il decreto n. 242633 del Ministro del tesoro - Presidente del CICR del 22 giugno 1993, recante «Controllo dei grandi fidi»;

Vista la propria deliberazione del 19 luglio 2005, n. 1057, recante «Disciplina delle partecipazioni e del controllo in banche e in altri intermediari nonché dei finanziamenti bancari a parti correlate», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 13 agosto 2005;

Vista la propria deliberazione del 22 febbraio 2006, n. 240, recante «Disciplina delle attività di rischio delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 22 marzo 2006;

Visto il decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze - Presidente del CICR del 27 dicembre 2006, n. 933, recante «Recepimento della nuova disciplina sul capitale delle banche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 2007;

Su proposta formulata dalla Banca d'Italia;

Delibera:

Art. 1.

Soggetti collegati

1. Ai fini della presente delibera si intende per:

1) *parte correlata:*

a) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la banca o la società capogruppo;

b) il titolare di una partecipazione, la cui acquisizione è soggetta ad autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 19 del TUB ovvero di altra Autorità di vigilanza estera, nella banca o nella società capogruppo e chi esercita i diritti a essa inerenti, nonché chi comunque detenga il controllo della banca. La Banca d'Italia può stabilire, per le società italiane, soglie partecipative inferiori rispetto a quelle previste ai fini dell'autorizzazione;

c) i soggetti che sono in grado di nominare, anche sulla base di accordi o di clausole statutarie, uno o più componenti dell'organo di amministrazione o del consiglio di sorveglianza della banca o della società capogruppo;

d) le società sulle quali la banca o altra società del gruppo bancario esercita, direttamente o indirettamente, un'influenza notevole. La Banca d'Italia stabilisce i criteri per individuare i casi in cui vi è influenza notevole, prendendo in considerazione: la contemporanea presenza di investimenti, anche attraverso organismi interposti, e di operazioni rilevanti con la società; le presunzioni dell'art. 2359, terzo comma, del codice civile; il «principio contabile internazionale» n. 28 come riportato dal regolamento (CE) 2238/2004;

e) altri soggetti individuati dalla Banca d'Italia tenendo conto del «principio contabile internazionale» n. 24 come riportato dal regolamento (CE) 2238/2004;

2) *soggetti connessi a una parte correlata:*

a) le società e gli enti controllati, direttamente o indirettamente, da una parte correlata;

b) i soggetti che controllano, direttamente o indirettamente, una parte correlata di cui al numero 1, lettere *b)* e *c)*, ovvero che sono sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con le medesime;

c) altri soggetti individuati dalla Banca d'Italia tenendo conto del «principio contabile internazionale» n. 24 come riportato dal regolamento (CE) n. 2238/2004;

3) *soggetti collegati:* una parte correlata e l'insieme dei soggetti a essa connessi.

2. Le parti correlate forniscono informazioni alla banca o alla società capogruppo al fine di consentire il censimento dei soggetti collegati.

Art. 2.

Limiti alle attività di rischio

1. Le attività di rischio complessive di un gruppo bancario o di una banca non appartenente a un gruppo bancario nei confronti di soggetti collegati devono essere inferiori a una percentuale del patrimonio di vigilanza fissata dalla Banca d'Italia, comunque non superiore al 20 per cento.

2. Fermo restando il rispetto del limite consolidato previsto ai sensi del comma 1, la Banca d'Italia può prevedere, per le singole banche appartenenti a un gruppo, limiti diversi rispetto a quelli indicati al comma 1, comunque non superiori al 20 per cento del patrimonio di vigilanza individuale.

3. I limiti previsti ai sensi del comma 1 possono essere differenziati a seconda del tipo di parte correlata.

4. La Banca d'Italia può prevedere limiti all'assunzione di rischi di mercato derivanti da transazioni con parti correlate, anche fissando requisiti patrimoniali specifici.

Art. 3.

Procedure e controlli

1. Le attività di rischio e ogni altro rapporto di natura economica con soggetti collegati sono deliberati con modalità che garantiscano l'oggettività delle valutazioni.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adeguatamente motivate con riguardo alla rispondenza delle condizioni economiche praticate a criteri di mercato.

3. Le banche effettuano specifici controlli sull'andamento delle relazioni disciplinate dal presente articolo.

Art. 4.

Disposizioni di attuazione e transitorie

1. La Banca d'Italia emana disposizioni di attuazione della presente deliberazione e può prevedere:

a) la ponderazione delle attività di rischio ai fini del rispetto dei limiti previsti ai sensi dell'art. 2;

b) limiti diversi da quelli generali per le attività di rischio di banche di credito cooperativo e, limitatamente al rilascio di garanzie collettive dei fidi, delle banche di garanzia collettiva dei fidi;

c) nel caso di banche facenti parte di un gruppo bancario sottoposto a vigilanza consolidata in un altro Stato membro dell'Unione europea, che si tenga conto del patrimonio di vigilanza consolidato di tale gruppo;

d) la disapplicazione, in tutto o in parte, della disciplina prevista ai sensi della presente deliberazione per le attività di rischio nei confronti di altre società appartenenti al medesimo gruppo bancario, se questo è sottoposto a vigilanza consolidata in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea;

e) la deduzione delle eccedenze delle attività di rischio rispetto ai limiti previsti ai sensi dell'art. 2 dal patrimonio di vigilanza in caso di mancato rispetto dei limiti, finché non siano attuate misure di rientro;

f) modalità e termini di rientro delle attività di rischio che, alla data di entrata in vigore della disciplina di attuazione, eccedono i limiti di cui all'art. 2, secondo criteri di gradualità.

2. Rimangono ferme le disposizioni del decreto n. 242633 del Ministro del tesoro del 22 giugno 1993 recante «Controllo dei grandi fidi» per quanto non disciplinato ai sensi della presente deliberazione. In particolare, sono abrogate le previsioni concernenti i soggetti collegati a far data dall'entrata in vigore delle disposizioni della Banca d'Italia attuative della presente delibera.

3. La deliberazione del CICR del 22 febbraio 2006, n. 240, è abrogata. Il capo III della deliberazione del CICR del 19 luglio 2005, n. 1057, resta abrogato.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2008

Il Presidente: TREMONTI

08A06735

DELIBERAZIONE 29 luglio 2008.

Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari. (Deliberazione n. 276).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), e in particolare:

l'art. 1, comma 2, lett. *h-quater*, che definisce le partecipazioni come le azioni, le quote e gli altri stru-

menti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile;

l'art. 53, comma 1, lettera *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *d-bis)*, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di emanare, in conformità delle deliberazioni del CICR, disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie;

l'art. 53, comma 2, in base al quale le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 del medesimo articolo possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia;

l'art. 67, comma 1, lettera *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, che, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, la facoltà di impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie;

l'art. 67, comma 2, in base al quale le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 del medesimo articolo possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante la «Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi», e in particolare i commi 29, 30 e 31, concernenti le banche costituite in forma di società cooperativa a responsabilità limitata che, in base al proprio statuto, esercitano prevalentemente l'attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci («banche di garanzia collettiva dei fidi»);

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1993, n. 242632, assunto dal Ministro del tesoro - Presidente del CICR, in materia di partecipazioni detenibili dagli enti e gruppi creditizi;

Vista la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio (rifusione), e, in particolare, il Titolo V, Capo 2, Sezione 1 (Fondi propri) e Sezione 6 (Partecipazioni qualificate al di fuori del campo finanziario);

Vista la direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione);

Considerato che l'esperienza maturata dalle banche e dai gruppi bancari nel comparto e lo sviluppo di strumenti e tecniche per la gestione dei rischi, nel quadro anche della nuova disciplina prudenziale di vigilanza, consentono una maggiore autonomia nell'assunzione di partecipazioni in imprese non finanziarie;

Ritenuta la necessità di modificare la disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari, al fine di semplificare il quadro normativo e di promuovere la competitività interna e internazionale del sistema bancario;

Su proposta della Banca d'Italia;

Delibera:

Art. 1.

Partecipazioni in soggetti aventi natura finanziaria e in imprese ausiliarie

1. Le banche e i gruppi bancari possono assumere partecipazioni in banche, in imprese dei settori finanziario e assicurativo e in imprese che esercitano attività ausiliaria a quella bancaria.

2. A fini di stabilità, la Banca d'Italia può prevedere che siano sottoposte ad autorizzazione le acquisizioni di partecipazioni in banche e in imprese dei settori finanziario e assicurativo, individuando soglie di autorizzazione delle partecipazioni rapportate al patrimonio di vigilanza a livello consolidato.

3. Al fine di evitare ostacoli all'esercizio della vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può prevedere l'autorizzazione per acquisizioni comportanti il controllo ovvero l'influenza notevole sui soggetti di cui al comma 2 nonché su imprese ausiliarie, se insediati in Paesi diversi da quelli appartenenti all'Unione europea. Le disposizioni della Banca d'Italia possono escludere l'autorizzazione per le acquisizioni in Paesi non appartenenti all'Unione europea, purché dotati di ordinamenti e sistemi di vigilanza equivalenti e tenendo conto dei rapporti di reciprocità.

Art. 2.

Partecipazioni in imprese non finanziarie

1. Le banche e i gruppi bancari possono detenere partecipazioni in imprese non finanziarie secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia nel rispetto della disciplina comunitaria.

2. A fini di contenimento dei rischi delle banche e dei gruppi bancari, la Banca d'Italia può:

dettare criteri, volti a prevenire i conflitti di interesse, concernenti la gestione delle partecipazioni, ivi compresi i casi in cui la medesima deve essere affidata a entità dedicate;

per l'acquisizione di partecipazioni in imprese in stato di difficoltà, prevedere cautele procedurali, tra cui la sussistenza di un piano di riequilibrio economico e finanziario.

Art. 3.

Altre disposizioni

1. La Banca d'Italia inoltre può:

fissare un limite generale agli investimenti in partecipazioni e in immobili delle banche e dei gruppi bancari in rapporto al patrimonio di vigilanza, al fine di evitare un eccessivo immobilizzo dell'attivo;

estendere la disciplina di cui alla presente delibera ad altri investimenti e apporti comportanti il coinvolgimento della banca e del gruppo bancario nel rischio d'impresa, ivi compresi gli strumenti finanziari che non attribuiscono diritti amministrativi e i contratti derivati su equity;

dettare particolari disposizioni in ordine alle partecipazioni detenute da banche di credito cooperativo e da banche di garanzia collettiva dei fidi, in considerazione delle finalità mutualistiche e delle specifiche caratteristiche operative di tali tipologie di banche;

disciplinare l'applicazione della normativa di cui alla presente delibera nei confronti delle succursali in Italia di banche aventi sede legale in Paesi extracomunitari.

Art. 4.

Disposizione finale

1. Il decreto ministeriale 22 giugno 1993, n. 242632, di cui alle premesse, è abrogato dal giorno in cui entrano in vigore le disposizioni della Banca d'Italia di attuazione della presente delibera.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2008

Il Presidente: TREMONTI

08A06734

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cobactan 4,5% IV IM»

Provvedimento n. 204 dell'11 agosto 2008

Procedura mutuo riconoscimento n. DE/V/0113/001/IA/003

Specialità medicinale per uso veterinario COBACTAN 4,5% IV IM» polvere e solvente per soluzione iniettabile, nelle confezioni:

1 flacone di polvere da 30 ml+1 flacone di solvente da 30 ml - A.I.C. n. 103774016;

1 flacone di polvere da 100 ml+1 flacone di solvente da 100 ml - A.I.C. n. 103774028;

5 flaconi di polvere da 30 ml+5 flaconi di solvente da 30 ml - A.I.C. n. 103774030;

5 flaconi di polvere da 100 ml+5 flaconi di solvente da 100 ml - A.I.C. n. 103774042;

10 flaconi di polvere da 30 ml+10 flaconi di solvente da 30 ml - A.I.C. n. 103774055;

10 flaconi di polvere da 100 ml+10 flaconi di solvente da 100 ml - A.I.C. n. 103774067.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) - via W. Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Procedura mutuo riconoscimento n. DE/V/0113/001/IA/004

Oggetto del provvedimento: variazioni tipo Ia, n. 41 e n. 28: modifica del numero di unità in una confezione entro il campo di dimensioni delle confezioni attualmente approvate e modifica di qualsiasi parte del materiale d'imballaggio non in contatto con il prodotto finito.

È autorizzata la variazione Tipo Ia n. 41 della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente l'eliminazione, su richiesta della ditta titolare dell'A.I.C., delle seguenti confezioni attualmente autorizzate:

5 flaconi di polvere da 30 ml + 5 flaconi di solvente da 30 ml, assemblate insieme da una pellicola termoretraibile - A.I.C. n. 103774030;

5 flaconi di polvere da 10 ml + 5 flaconi di solvente da 10 ml, assemblate insieme da una pellicola termoretraibile - A.I.C. n. 103774042;

10 flaconi di polvere da 30 ml+10 flaconi di solvente da 30 ml, assemblate insieme da una pellicola termoretraibile - A.I.C. n. 103774055;

10 flaconi di polvere da 100 ml+10 flaconi di solvente da 10 ml, assemblate insieme da una pellicola termoretraibile - A.I.C. n. 103774067,

mentre rimangono in commercio le seguenti confezioni:

1 flacone di polvere da 30 ml+1 flacone di solvente da 30 ml, assemblate insieme da una pellicola termoretraibile - A.I.C. n. 103774016;

1 flacone di polvere da 10 ml+1 flacone di solvente da 10 ml, assemblate insieme da una pellicola termoretraibile - A.I.C. n. 103774028.

È autorizzata altresì la variazione Tipo Ia, n. 28, concernente l'autorizzazione di due nuove confezioni e, precisamente:

scatola contenente 1 flacone di polvere da 30 ml + 1 flacone di solvente da 30 ml - A.I.C. n. 103774079;

scatola contenente 1 flacone di polvere da 10 ml + 1 flacone di solvente da 100 ml - A.I.C. n. 103774081.

Si fa presente inoltre che, limitatamente alle nuove confezioni, la validità del medicinale suddetto ora autorizzata è di ventiquattro mesi per il prodotto confezionato per la vendita.

Pertanto, la validità ora autorizzata è la seguente:

«Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita:

polvere: due anni;

solvente: tre anni.

Nota: il periodo di validità si riferisce ai singoli flaconi di polvere e solvente. La scatola che contiene entrambi i flaconi di polvere e solvente riporta la validità più bassa di due anni.

Periodo di validità dopo diluizione o ricostituzione conformemente alle istruzioni: 10 giorni se conservato in frigorifero (2ºC - (ºC).

Dopo tale periodo la soluzione ricostituita deve essere smaltita».

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

08A06763

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

Si rende noto che, con decreto in data 24 aprile 2008 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, registrato dalla Corte dei conti in data 25 giugno 2008, registro n. 7, foglio n. 125, sono state disciplinate, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo medesimo.

Il decreto entrerà in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente comunicato.

Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'indirizzo www.minambiente.it

08A06740

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Batrevac»

Estratto provvedimento UPC/II/492 dell'11 agosto 2008

Specialità medicinaIe: BATREVAC.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare AIC: Solvay Pharma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0169/001/II/034.

Tipo di modifica: modifica relativa al processo di produzione del prodotto finito.

Modifica apportata: incremento della capacità produttiva nella produzione del bulk monovalente «egg-based» del virus del vaccino influenzale.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A06760

Comunicato concernente l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto

Nuovi principi attivi che integrano l'elenco dei generici di cui alla legge n. 178/2002:

ATC	Principio attivo	Confezione di riferimento
G04C01	Alfuzosina	30 unità 10 mg - uso orale
L02BB03	Bicalutamide	28 unità 150 mg - uso orale 28 unità 50 mg - uso orale
D05AX02	Calcipotriolo	30 g 0,005% - uso dermatologico
A10BB09	Gliclazide.	60 unità 30 mg - uso orale

08A06725

BANCA D'ITALIA

Nomina del Presidente del Comitato di sorveglianza della Banca Arner S.p.A., in Milano, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 19 agosto 2008 tenuta dal Comitato di sorveglianza della Banca Arner S.p.A., con sede in Milano - posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, in data 4 agosto 2008, ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettera *a)*, del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - il dott. Claudio Corsini è stato nominato Presidente del Comitato stsso ai sensi e per gli effetti dell'art. 71, comma 1, lettera *b)*, del citato Testo Unico.

08A06722

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione della società cooperativa «Global - Società Cooperativa» in Trieste, e nomina del commissario liquidatore

Con deliberazione n. 1741 d.d. 4 settembre 2008 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c., della cooperativa «Global - Società Cooperativa» in liquidazione, con sede in Trieste, costituita addì 12 marzo 1999, per rogito dott. Camillo Giordano di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Michele Nasti, con studio in Trieste, via Dante n. 5.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

08A06744

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso riguardante il comunicato relativo all'estratto della determinazione n. 867/2008 del 19 maggio 2008 dell'Agenzia italiana del farmaco, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Terbinafina Alter». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 167 del 18 luglio 2008).

Nel comunicato indicato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 61, al settimo rigo, dove è scritto: «Confezionamento Secondario: Depo Pack snc di *Ruchiti* Rosa e C. ...», leggasi: «Confezionamento Secondario: Depo Pack snc di *Ruchti* Rosa e C. ...».

08A06762

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-222) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00